Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 1 di 82

Sito UNESCO

"Le Colline del Prosecco
di Conegliano e Valdobbiadene"

DISCIPLINARE TECNICO

Disciplinare Tecnico approvato in data 15 dicembre 2022
dall'Assemblea straordinaria dei Soci
dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco
di Conegliano e Valdobbiadene.

Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene
unesco
World Heritage site

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Paesaggio del Prosecco Superiore

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 2 di 82

Il testo del *"Disciplinare Tecnico"* è stato predisposto dal Gruppo di lavoro regionale, appositamente costituito, ed esaminato dal *"Tavolo Tecnico"*, previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto il 25 luglio 2016 dalla Regione del Veneto e da 28 comuni ricompresi nell'ambito del sito candidato a patrimonio dell'Umanità denominato *"Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"*.

Il *"Tavolo Tecnico"* (art. 3 del Protocollo d'Intesa) è composto da 3 rappresentati della Regione del Veneto e da 28 funzionari tecnici (un rappresentante per ogni comune aderente), individuati dalle Amministrazioni comunali di: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Godega Sant'Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor e Vittorio Veneto.
Successivamente alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, ha aderito anche il Comune di Segusino.

Con Decreti n. 62 del 2/10/2018 e n. 3 del 22/1/2019 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, è stato costituito il *"Gruppo di lavoro per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali – Candidatura UNESCO Colline del Prosecco"*, composto da:
Componenti regionali: arch. Franco Alberti, arch. Leonardo Benetazzo, dott.ssa Elena Bisiol, dott. Michele Coppe, ing. Maurizio De Gennaro (***Coordinatore),*** dott. Luigi De Lucchi, arch. Giorgio Doria (***Segretario),*** dott. Maurizio Gasparin, arch. Arnaldo Gomirato, dott.ssa Francesca Martini, dott.ssa Monica Moresco e dott.ssa Monica Tomaello.
***Componenti ministeriali (Ministero per i Beni e le Attività Culturali - MiBAC)*:** arch. Corrado Azzollini, arch. Fernando Fiorino e arch. Giuseppe Rallo.
***Altri soggetti (Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Coordinamento Dossier Candidatura Unesco e altri)*:** dott.ssa Sara Borsoi, dott. Benedetto De Pizzol, dott. Gino Lucchetta, dott. Innocente Nardi, prof. Amerigo Restucci e arch. Leopoldo Saccon.

Regione del Veneto
Assessorato al Territorio, Cultura e Sicurezza – Assessore avv. Cristiano Corazzari
Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direttore dott. Nicola Dell'Acqua
Direzione Pianificazione Territoriale – Direttore arch. Salvina Sist
U.O. Pianificazione ambientale, paesaggistica e Sistema Informativo – Direttore arch. Massimo Foccardi

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 3 di 82

PREMESSE

Il ***"Disciplinare Tecnico"*** per la conservazione dei caratteri d'integrità e di autenticità del paesaggio del Sito *"Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"*- iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO il 7 luglio 2019 - è costituito dalle ***"Norme"*** e dalle ***"Linee guida"*** (*Allegati A, B, C, D, E*).

L'esigenza di perfezionare ed uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica ed i regolamenti edilizi vigenti dei Comuni, sulla base dei valori riconosciuti dall'UNESCO e degli obiettivi di valorizzazione, salvaguardia e di tutela che ne derivano, armonizzandone i contenuti con le previsioni della L.R. 11/2004 ed i relativi atti di indirizzo, emerge già durante il percorso, avviato nel 2010, per il riconoscimento del sito UNESCO.

Con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, il 25 luglio 2016, tra la Regione del Veneto e i Comuni ricompresi nell'ambito del sito candidato, prendono avvio i lavori per la condivisione di un Documento programmatico, in grado di garantire il raggiungimento dei sopra citati obiettivi di qualità paesaggistica.

L'art. 3 del Protocollo d'Intesa sottoscritto, prevede l'istituzione di un *"Tavolo Tecnico"*, quale organismo tecnico congiunto che ha il compito di coordinare l'attività sperimentale, volta ad individuare modalità condivise di pianificazione, attente alla tutela e salvaguardia dei valori del paesaggio ed in particolare del sito candidato.

A partire dal 2016 si sono svolte 7 riunioni del *"Tavolo Tecnico"*, nelle quali si sono discusse varie proposte, fino all'ultima riunione, svolta a Venezia l'8 aprile 2019, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al testo del *"Disciplinare Tecnico"*.

E' opportuno precisare che originariamente il testo era stato denominato ***"Articolo Unico"***, trattandosi esclusivamente di norme, e così risulta in tutta la documentazione presentata ai fini della Candidatura.

Successivamente il testo è stato modificato, suddividendo la parte normativa prescrittiva *"Norme"* da quella di indirizzo *"Linee guida"*, assumendo quindi la denominazione di ***"Disciplinare Tecnico"***, comprensivo delle norme e degli indirizzi.

A supporto del progetto di Candidatura, è stato costituito un *"Gruppo di lavoro per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali – Candidatura UNESCO Colline del Prosecco"*, con il compito di predisporre delle proposte di disciplina urbanistica da sottoporre al *"Tavolo Tecnico"*.

Si sono svolti, inoltre, un incontro pubblico, a Valdobbiadene il 7 dicembre 2018, di presentazione delle proposte di *"Disciplinare Tecnico"* e due riunioni, organizzate dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, a Solighetto il 5 febbraio 2019 e il 5 marzo 2019, per un confronto con le associazioni dei viticoltori.

Inoltre, a Conegliano l'8 maggio 2019, si è svolto un incontro con i Comuni interessati e la Provincia di Treviso di presentazione del testo del *"Disciplinare Tecnico"*.

Successivamente all'iscrizione del Sito nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, si è tenuto un ulteriore incontro con i Comuni interessati e la Provincia di Treviso, a Solighetto il 10 settembre 2019, nel corso del quale è stato presentato il testo del *"Disciplinare Tecnico"*, aggiornato sulla base delle Raccomandazioni UNESCO del 7 luglio 2019.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 4 di 82

SOMMARIO

Norme 5

Linee guida 26

Allegati:

A – Ambito 28
B – Criteri operativi 30
C – Scheda "Tipo" per la catalogazione degli edifici e manufatti di valore storico-testimoniale 45
D – Glossario 53
E – Documenti di riferimento della norma 75

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 5 di 82

NORME

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 6 di 82

INDICE NORME

1A – Premesse e obiettivi 7
1B – Criteri per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali 8
1C – Richiami normativi 9

2 – Trasformabilità in zona agricola

Indirizzi 11
Prescrizioni per la *Core Zone* 13

3 – Miglioramenti e ricomposizioni fondiarie

Indirizzi 16
Prescrizioni 19

4 – Linee guida 23

5 – Impegni programmatici 24

6 – Sanzioni 25

*(**Note a piè pagina n. *:** Fanno riferimento agli obiettivi di qualità paesaggistica del PTRC).*

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 7 di 82

NORME

1.A - PREMESSE E OBIETTIVI

1.1. Gli interventi per l'utilizzo delle risorse del territorio, la difesa idrogeologica, la conservazione della funzionalità idraulica, la conformazione del suolo all'utilizzo agricolo, il recupero funzionale e l'adattamento delle strutture esistenti, nonché le trasformazioni edilizie, urbanistiche e infrastrutturali, sono orientati alla conservazione e alla valorizzazione dei caratteri del paesaggio delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", rappresentativi dei valori d'integrità e autenticità riconosciuti nel Sito UNESCO.

1.2. Le presenti "Norme" e le "Linee guida" allegate, sono pertanto volte alla tutela e conservazione degli elementi significativi e rilevanti del paesaggio e dei conseguenti valori che lo stesso esprime per le popolazioni, coerentemente con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000).[1]

1.3. Riguardo ai contesti territoriali compromessi al funzionamento ecologico e all'uso tradizionale o compatibile, da fenomeni di degrado ambientale o dall'abbandono delle attività tradizionali, sarà favorito il ricorso a interventi di recupero e riqualificazione al fine di reintegrare i valori preesistenti, o di realizzarne altri che siano con questi coerenti.

1.4. Agli interventi ordinari, funzionali alla manutenzione del sistema infrastrutturale - insediativo, dei centri e nuclei di antica origine, dei beni storico-culturali, dell'edilizia rurale e di tutti i manufatti della cultura tradizionale, comprese le sistemazioni idraulico agrarie e le colture permanenti, il governo dei boschi e dei prati, saranno applicati criteri di conservazione e valorizzazione degli elementi originari del paesaggio agrario d'interesse storico e di rimozione/sostituzione degli elementi estranei alla cultura rurale tradizionale.

1.5. Le presenti Norme e le "Linee guida" allegate, coerentemente con i principi sopra enunciati, perseguono i seguenti obiettivi per la compatibilità:
- ***idrogeologico – forestale***: per la stabilità dei versanti e la tutela dei boschi, in particolare quelli affermati e di antica permanenza;
- ***idrologico – idraulica***: su quantità - qualità delle acque fluenti e sicurezza idraulica;
- ***ecologico - strutturale:*** per i corpi idrici superficiali, siepi e siepi ripariali, prati e prati arborati;

[1] La Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, è recepita integralmente dall'Italia con la Legge 9 gennaio 2006, n. 14, che, all'art. 2 ne ordina la "*piena ed intera esecuzione dalla data della sua entrata in vigore*".

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 8 di 82

- ***agronomica:***
  - per colture permanenti, impianti, reimpianti e relative cure colturali, in conformità al Regolamento di Polizia Rurale ed in particolare per i vigneti, in sintonia con il protocollo viticolo del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG;
  - per le colture in rotazione e per la conservazione dei prati e prati-pascoli;
- ***insediativo – edilizia:***
  - per gli aspetti localizzativi, strutturali, tipologici, formali, materici, nell'edificato di interesse storico e per gli interventi nei nuclei e centri storici;
  - per il recupero degli edifici e manufatti di valore storico testimoniale, anche in condizioni ruderali, per un riuso compatibile con gli obiettivi del Sito;
  - per il completamento degli insediamenti esistenti le nuove infrastrutture viarie;
  - per la rimozione/mitigazione degli elementi detrattori e delle cause del degrado dei valori riconosciuti.

1.B - CRITERI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

1.6. Le norme e le Linee guida presentano contenuti di tipo prescrittivo ***(prescrizioni)*** e altri di tipo indicativo ***(indirizzi)***; questi ultimi costituiscono direttive per la pianificazione urbanistica comunale, che è tenuta recepirli, integrando le norme e gli elaborati dei propri strumenti urbanistici (PRG, PAT e PI) coerentemente con i contenuti ad essi attribuiti dalla legge urbanistica regionale.
Gli altri enti territoriali, nell'esercizio delle proprie funzioni, orientano le rispettive attività e interventi, alla tutela dei caratteri del paesaggio delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", in sintonia con gli obiettivi di cui al punto 1.A, nel rispetto del presente disciplinare tecnico.

1.7. I comuni recepiscono le prescrizioni dettate dal presente disciplinare tecnico e, tenuto conto delle specificità territoriali, approvano apposite norme secondo gli indirizzi contenuti nel medesimo disciplinare, graduando l'incidenza delle disposizioni in ragione della rilevanza e singolarità dei paesaggi rilevabili:
a) nella ***Core Zone;***
b) nella ***Buffer Zone;***
c) nelle ***Aree limitrofe*** costituite dai restanti territori dei comuni che hanno sottoscritto il protocollo della candidatura UNESCO.
Tali zone sono individuate cartograficamente nell'Allegato "A" delle Linee guida, e sono recepite e riportate nel Piano Regolatore Comunale.

1.8. Le principali norme di carattere prescrittivo riguardano gli interventi che possono incidere direttamente sui caratteri del paesaggio agrario, sulla qualità dell'ambiente naturale, dei boschi e delle acque, e sul ruolo dello spazio costruito, rinviando qualora necessario ai Criteri operativi (Allegato "B") delle Linee guida e riguardino i territori compresi nella *Core Zone*.
Le disposizioni a carattere prescrittivo, saranno recepite nei Piani Regolatori Comunali per i territori interessati dalla *Core Zone*, verificandone la coerenza e l'efficacia con eventuali analoghe disposizioni già presenti nei piani approvati. In tal caso i comuni potranno confermare le norme vigenti più dettagliate e pertinenti, al fine di meglio

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 9 di 82

perseguire gli obiettivi e le finalità di cui al punto 1A, e disporre analoga prescrittività per i territori compresi nella *Buffer Zone* e nelle *Aree Limitrofe.*

1.9. Gli indirizzi tengono conto, per quanto possibile, della particolare conformazione orografica della natura dei suoli e delle diversità ambientali del territorio compreso nella *Core Zone* e nella *Buffer Zone*. Qualora tali indicazioni dovessero risultare insufficienti o inadeguate, il Comune, in sede di recepimento, potrà integrare le parti carenti, raccordando i testi alle eventuali disposizioni più restrittive già contenute nel proprio Piano Regolatore Comunale, o applicare agli indirizzi un maggiore livello di prescrittività, al fine di rendere più omogenea e coerente con lo stato dei luoghi la gestione della norma stessa.

1.10. Indirizzi particolari sono dedicati ai territori compresi nelle *Aree Limitrofe*, orientati a tutelare le visuali significative, che si possono avere dalle aree pianeggianti o vallive verso i paesaggi della *Core Zone* e della *Buffer Zone*. Rispetto a tali indirizzi i Comuni interessati, verificano la presenza nel proprio strumento urbanistico di previsioni o norme contrastanti e valutano l'opportunità di introdurre adeguate mitigazioni.

1.11. Le disposizioni assunte in sede di recepimento - adeguamento, dovranno evitare di sovrapporsi ad altre discipline e/o procedure disposte per legge, o interferire nelle competenze di altri organismi o autorità.

1.C - RICHIAMI NORMATIVI

1.12 Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1750 del 21/01/2016, parte del territorio coincidente in buona misura con la *Core Zone* riguardante ***"Conegliano Valdobbiadene – Paesaggio del Prosecco Superiore"*** è stato iscritto al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali d'interesse storico.[2] Le motivazioni di integrità e le modalità di gestione relative, si ritengono applicabili all'intera *Core Zone*, raccogliendone le "raccomandazioni",[3] di cui al D.M. 1750/2016.

[2] Il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, è previsto DALL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL PAESAGGIO RURALE, DELLE PRATICHE AGRICOLE E CONOSCENZE TRADIZIONALI, Istituito con Decreto n°17070 del 19.11.2012, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

[3] **Estratto dall'allegato al DM 1750 del 21/01/2016 Raccomandazioni:**

In conseguenza della valutazione del dossier di candidatura e ai risultati del sopralluogo effettuato, si invita l'Ente Gestore a considerare le seguenti raccomandazioni:

- ***migliorare le conoscenze relative all'uso attuale del suolo e implementare un sistema per il monitoraggio dei cambiamenti futuri;***
- ***approfondire le analisi statistiche relative alla diffusione territoriale delle sistemazioni idraulico-agrarie di interesse storico-culturale e di quelle più moderne in grado di modificare sostanzialmente la storicità del paesaggio;***
- ***approfondire le analisi statistiche relative alla presenza di aree a prato e pascolo e adozione di misure in grado di favorirne la conservazione;***
- ***realizzare un attento monitoraggio di tutti gli interventi di riassetto dei vigneti al fine di garantire che le pur necessarie operazioni di manutenzione e gestione non comportino una modificazione significativa delle sistemazioni tradizionali;***
- ***favorire il recupero alla coltivazione della vite nelle aree in cui il bosco ha occupato gli antichi ciglionamenti intervenendo al contempo per evitare che nuovi vigneti siano estesi in aree storicamente occupate dal bosco o da prati e pascoli;***
- ***operare una valutazione delle potenzialità turistiche in relazione alla conoscenza dei caratteri storici del paesaggio locale;***
- ***favorire l'adozione di norme in grado di contrastare la dispersione insediativa o la realizzazione di manufatti impropri incentivando al contempo interventi di recupero dei manufatti minori di interesse storico anche nell'ambito di progetti di valorizzazione ricreativa del territorio.***

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 10 di 82

1.13. Si richiamano inoltre le "disposizioni" contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto (DGR) n. 1458 del 19 maggio 2009, per i Comuni di: Conegliano, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Vittorio Veneto e nel Decreto del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto n. 2 del 30 settembre 2010, per l'area prealpina e collinare nei Comuni di Valdobbiadene e Segusino.

1.14. Il presente "disciplinare tecnico" tiene conto degli indirizzi e obiettivi di qualità paesaggistica preliminari ai Piani paesaggistici Regionali d'Ambito, di cui all'Atlante ricognitivo, individuati in sede di attribuzione della Valenza Paesaggistica del PTRC (Variante n. 1), di cui alla DGR n. 427 del 10 aprile 2013, per l'Ambito 5 (ex ambito *16 Prealpi e Colline Trevigiane*).[4]

1.15. Per gli aspetti riguardanti la gestione dell'attività agricola, e in particolare per la coltivazione, miglioramento ed espansione dell'attività vitivinicola, si assumono le indicazioni del *Disciplinare di Produzione dei Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco".*

1.16. Per quanto riguarda l'impiego di trattamenti anti parassitari, diserbanti, fertilizzanti di origine chimica, e aspetti legati alla salute pubblica nell'esercizio delle normali attività agro-produttive, si richiama quanto disposto dal Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale, approvato e mantenuto aggiornato, dai comuni interessati dalla *Core Zone* e dalla *Buffer Zone.*

[4] I riferimenti agli obiettivi di qualità paesaggistica sono riportati in nota a piè pagina, con **n.***, di seguito indicati come:
- *Indirizzi e Obiettivi di Qualità paesaggistica* ***PTRC gen.;***
- *Indirizzi e Obiettivi di Qualità paesaggistica* ***Ambito n. 5*** *(ex ambito 16 Prealpi e Colline trevigiane).*

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 11 di 82

2 - TRASFORMABILITA' IN ZONA AGRICOLA

Il presente disciplinare tecnico persegue la conoscenza, la tutela, la conservazione e la riqualificazione delle attività agricole storico-tradizionali che hanno permesso l'affermarsi del paesaggio terrazzato a ciglioni inerbiti tipico delle aree collinari della *Core Zone* e di tutti gli insediamenti d'interesse storico collegati a tali attività, centri storici e di ogni altra struttura insediativa che costituisca eredità espressiva della storia locale.

INDIRIZZI

2.1 Nelle zone agricole come individuate negli strumenti urbanistici, al fine di perseguire gli obiettivi, i comuni potranno applicare e sviluppare i seguenti indirizzi: *[5]

a) è favorito il riuso del patrimonio edilizio esistente secondo le norme e i limiti stabiliti dalla pianificazione urbanistica vigente, avendo cura di conservare o ripristinare gli elementi strutturali originari, in particolare per le strutture edilizie di valore storico-testimoniale e/o funzionali alla conduzione agricola storico- tradizionale;

b) sono riconosciute e salvaguardate le attività agro-produttive tradizionali, e la residenza nelle forme tipiche presenti nei vari ambienti. I Comuni potranno disporre forme agevolate per il recupero di nuclei e d'insediamenti sparsi d'interesse storico, in condizioni di abbandono, sottoutilizzo o degrado, anche per le finalità di cui alla successiva lettera c);

c) Al fine di diffondere la conoscenza della cultura e dei prodotti dell'area e favorire una migliore fruibilità delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", sono ammesse forme di turismo diffuso, che riguardino immobili d'interesse storico oggetto di recupero e riqualificazione.

d) nel caso di ampliamenti o accorpamenti delle strutture esistenti, compresa la ricostruzione d'immobili incongrui, valgono le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici, e in particolare del *prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale*, di cui all'art. 17 comma 5, lett. d) della L.R. 11/04. Per quanto riguarda gli interventi di carattere architettonico contemporaneo, si dovranno evitare interferenze con le visuali di elementi e contesti di valore storico-architettonico e con la percezione degli ambiti di rilievo agronomico tradizionale.

2.2 All'interno della *Core Zone* e della *Buffer Zone*, i Comuni in sede di adeguamento del proprio strumento urbanistico, verificano la coerenza delle disposizioni vigenti in materia di

*[5] *Indirizzi e Obiettivi di qualità paesaggistica* ***per Ambito n. 5:***
18. Valore storico-culturale dell'edilizia rurale tradizionale;
18a. Promuovere attività di rilievo e documentazione dei manufatti superstiti e dei loro contesti paesaggistici;
18b. Prevedere norme e indirizzi per il recupero di qualità, compatibile con la conservazione del valore storico-culturale dell'edilizia rurale tradizionale.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 12 di 82

trasformabilità in zona agricola con gli obiettivi del presente disciplinare tecnico garantendo la tutela dei caratteri del tessuto insediativo e connettivo storico, sia che riguardi aggregati di antica origine, sia singoli centri aziendali, ville o edifici rurali di interesse storico-culturale, chiese, edicole ed altri edifici religiosi, mulini, magli ed opifici legati alla trasformazione dei prodotti agricoli, ed in tutte le aree di pertinenza funzionale e percettiva di beni culturali e paesaggistici.

2.3 Sui centri storici e sui beni culturali e paesaggistici sono applicate le norme di tutela della pianificazione urbanistica comunale, conformata alla pianificazione di livello superiore, e alla specifica disciplina contenuta nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico richiamati al precedente punto 1.14.[6]

2.4 Nelle zone agricole come individuate negli strumenti urbanistici, all'interno della *Buffer Zone*, i comuni, qualora non siano già dotati di un'analisi puntuale e conseguente disciplina di tutela degli edifici e manufatti esistenti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, sono tenuti ad aggiornare il proprio strumento urbanistico attraverso una ricognizione di tali beni, sulla scorta della scheda prevista nell'Allegato C delle Linee guida.

2.5 La scheda di cui all'Allegato C delle Linee guida ha valore:
- **ricognitivo**, per gli edifici già schedati e disciplinati nello strumento urbanistico e/o già dotati di prontuario per la qualità architettonica. La sua compilazione può ritenersi utile ai fini dell'aggiornamento dei dati già acquisiti;
- **normativo**, per gli edifici che lo strumento urbanistico non abbia ancora analizzato e valutato. In tal caso la redazione della scheda di cui all'allegato "C" è obbligatoria in quanto funzionale a stabilire:
  a) il valore storico – culturale e architettonico di tutto o parte dell'edificio/manufatto;
  b) le modalità per il recupero strutturale e funzionale, avuto cura della conservazione delle parti originarie e prevedendo la sostituzione delle parti incongrue con materiali, tecniche e cromie tipiche dell'architettura rurale locale.

2.6 A seguito di tale ricognizione i comuni potranno integrare il *prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale*, di cui all'art. 17 comma 5, lett. d) della L.R. 11/04, con l'inserimento di regole compositive e indicazioni riguardo ai caratteri tipologici, formali e materici dell'edilizia rurale d'interesse storico, oltre ad una lettura dell'evoluzione dell'architettura rurale locale, attraverso la storia dell'uso agro-silvo-pastorale del territorio;

2.7 Gli immobili e relativi ambiti, di cui al punto 2.4, e/o analizzati attraverso la specifica scheda prevista nell'Allegato C delle Linee guida, sono considerati potenziali elementi privilegiati di intervento per l'applicazione degli eventuali contributi comunitari e delle misure del Programma di Sviluppo Rurale[7] e della restante Programmazione comunitaria.

[6] DGR del Veneto n. 1458 del 19 maggio 2009, per i Comuni di: Conegliano, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Vittorio Veneto e nel Decreto del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto n. 2 del 30 settembre 2010, dell'area prealpina e collinare nei Comuni di Valdobbiadene e Segusino.

[7] Rispetto all'attuale PSR 2014 – 2020:
- ***Misura 7.5.1*** *- Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali;*
- ***Misura 7.6.1*** *- Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale.*

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 13 di 82

2.8 I Comuni con territori compresi in tutto o in parte nelle "Aree Limitrofe" individuano le aree pubbliche o a elevata frequentazione pubblica (strade, piazze, …) che offrano particolari visuali significative delle componenti rilevanti del paesaggio descritto nel Sito e dei conseguenti valori che lo stesso esprime per le popolazioni presenti nella *Core Zone* e/o nella *Buffer Zone*. Tali aree saranno segnalate e le visuali tutelate dallo strumento urbanistico, attraverso specifici riferimenti cartografici e normativi. *[8]

PRESCRIZIONI PER LA CORE ZONE

2.9 La ricognizione degli edifici e manufatti esistenti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, è da intendersi quale strumento conoscitivo indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di conservazione e valorizzazione del sito, e pertanto all'interno della "*Core Zone*" dovrà riguardare tutti gli edifici presenti nella cartografia IGM anni 50/60 e/o Volo GAI 1954-55 e sarà condotta con obiettivi di omogeneità e criteri di scientificità, utilizzando come riferimento la scheda di cui all'Allegato C delle Linee guida.

In assenza della ricognizione di cui al punto 2.9, la reale consistenza degli edifici e manufatti esistenti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, è verificata in sede di presentazione d'istanza di recupero/utilizzo del bene, attraverso la compilazione della scheda prevista nell'Allegato C delle Linee guida, per tutti gli edifici presenti nella cartografia IGM anni 50/60 e/o Volo GAI 1954-55.

Gli interventi per il recupero di tali edifici e manufatti saranno rapportati ai valori accertati, con l'obbligo di conservare i paramenti esterni originali e qualora prospetticamente significativi anche i rapporti chiaro-scurali esistenti, nonché ripristinare le parti compromesse con materiali, tecniche di posa e cromie tipiche dell'architettura rurale locale.

2.10 Il riutilizzo di immobili d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, oggetto di recupero e riqualificazione, anche in condizioni ruderali, sarà possibile nei seguenti casi e qualora ammessi negli strumenti urbanistici conformati al presente disciplinare:
- ***destinazioni funzionali alla conduzione agricola****: saranno possibili qualora siano presenti idonee condizioni di accessibilità ai mezzi agricoli.*
- ***destinazioni residenziali e di servizio alla residenza****: saranno possibili a condizione siano presenti, o facilmente ripristinabili adeguati collegamenti viari e spazi minimi per le dotazioni di servizi necessari all'agibilità degli immobili;*
- ***destinazioni turistiche e forme di turismo diffuso****: si potranno prevedere qualora siano presenti o realizzabili servizi essenziali alla permanenza temporanea di persone, in condizioni di sicurezza e idoneità igienico – sanitaria, ed in ogni caso siano presenti, o*

[8] *Indirizzi e Obiettivi di qualità paesaggistica* ***PTRC gen.:***
37. Integrità delle visuali estese
Salvaguardare l'integrità delle visuali estese.
37a. Salvaguardare i fondali scenici di particolare importanza morfologica, garantendo la leggibilità dell'insieme e i singoli valori panoramici presenti.
37b. Governare le trasformazioni dei versanti collinari affacciati sulla pianura, avendo cura di non disturbare la visione d'insieme e di non comprometterne l'identità.
37c. Scoraggiare l'edificazione e la crescita incontrollata della vegetazione in corrispondenza dei coni visuali di ingresso alle vallate.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 14 di 82

facilmente ripristinabili adeguati collegamenti viari e spazi minimi per la sosta/ricovero dei veicoli di servizio;

Gli adeguamenti necessari dei servizi e delle infrastrutture non dovranno in ogni caso comportare la compromissione dei valori accertati e pregiudizio per la stabilità dei versanti e non costituire ostacolo le attività agricole.

2.11 La ricostruzione di edifici e manufatti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale che preveda la ricomposizione di parti ruderali, è subordinata a un'analisi storica, in grado di dimostrare l'originaria consistenza, forma e la natura dei materiali, come desumibile dall'apposita schedatura di cui all'Allegato C delle Linee guida.

2.12 La viabilità minore interpoderale dovrà essere conservata in termini di dimensioni, struttura, materiali, compresi eventuali fossati e alberature, poiché elemento costitutivo delle trame agricole originarie. Sono consentite minime modifiche delle dimensioni, motivate da ragioni di sicurezza, purché non vadano ad alterare la struttura del paesaggio, come descritta nel Dossier di candidatura UNESCO.

2.13 Gli interventi per la realizzazione della nuova viabilità interpoderale dovranno avvenire con le stesse caratteristiche dei percorsi d'interesse storico, conservando i caratteri originari (sterrato, lastricato, acciottolato, ecc.) o con calcestruzzo drenante effetto terra battuta.

2.14 Nella realizzazione di nuove strutture agricolo-produttive, di servizio e agroindustriali (qualora previste dallo strumento urbanistico) si dovrà contenere il più possibile l'impatto degli edifici produttivi in rapporto all'edificato esistente d'interesse storico-culturale o testimoniale, sia in termini di altezze fuori terra, che di forme e materiali. Il progetto dovrà essere inoltre accompagnato dall'attestazione di adeguato comportamento energetico. *[9]

2.15 Le strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari), saranno collocate all'interno degli edifici (annessi e cantine) sfruttando se necessari piani seminterrati o interrati. Non sono pertanto ammesse nuove infrastrutture di servizio in posizioni esterne alle cantine.

2.16 Qualora, per ragioni tecniche di razionalità produttiva, sicurezza sul lavoro, elevato rischio idrogeologico e condizioni di maggiore impatto percettivo, ciò non fosse possibile, potrà essere valutata altra soluzione, che a fronte di più ipotesi esaminate, preveda il più coerente inserimento paesaggistico valutato con le stesse modalità previste al successivo punto 2.17, per l'ampliamento delle strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari) esistenti.

2.17 Per le strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari) esistenti, esterne alle cantine e alle strutture agroindustriali, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, sostituzione e ampliamento qualora ammesso dallo strumento urbanistico, che

*[9] *Indirizzi e Obiettivi di qualità paesaggistica* ***PTRC gen.:***
26. Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi
26c. Incoraggiare l'impiego di soluzioni insediative ed edilizie indirizzate verso un positivo ed equilibrato rapporto con il contesto e verso una riduzione degli effetti di frammentazione.
26d. Promuovere un migliore inserimento paesaggistico ed ambientale delle aree produttive (compresi gli allevamenti zootecnici intensivi), anche sulla base di adeguati studi sulla percezione visiva e sociale.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

dovrà comprendere in ogni caso un "programma di riqualificazione" con adeguate misure di mitigazione al fine di ridurne l'impatto, attraverso schermature verdi o involucri tecnici che assicurino la mimetizzazione e la mitigazione dell'impatto visivo.

2.18 In relazione ai criteri di cui al precedente punto 1.6, la progettazione di grandi opere viarie, tecnologiche e infrastrutturali, dovrà tener conto della presente disciplina per la conservazione dei caratteri di integrità e di autenticità del Sito UNESCO "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", assicurando l'invarianza (conservazione e tutela) dei valori paesaggistici, culturali e ambientali accertati. Indipendentemente dalle specifiche procedure autorizzative, previste dalla legislazione vigente, l'inserimento paesaggistico di tali grandi opere, sarà valutato in rapporto alla sottrazione di habitat, di qualità storico-culturale, d'identità e di rilevanza paesaggistica, che non potrà portare alla riduzione o compromissione dei valori accertati.

Le presenti prescrizioni assumono, carattere indicativo e di buona pratica, nelle restanti aree *Buffer Zone* e *Aree Limitrofe*. Come previsto al precedente punto 1.8, i comuni potranno disporre analoga prescrittività per i territori compresi nella *Buffer Zone* e nelle *Aree Limitrofe*.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 15 di 82

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 16 di 82

3 - MIGLIORAMENTI E RICOMPOSIZIONI FONDIARIE

3.1 Le norme relative ai *Miglioramenti e Ricomposizioni Fondiarie,* riguardano prevalentemente interventi non disciplinati dalla pianificazione urbanistica, ma di fondamentale importanza per la conservazione dei caratteri del paesaggio agrario delle *"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".* Gli interventi per la conduzione delle attività agricole disciplinati nelle presenti norme, sono raccolti in "categorie" e precisati nei "criteri operativi" riportati nell'Allegato "B" delle Linee guida.

3.2 Gli interventi funzionali al miglioramento della produttività, attraverso un migliore adattamento del terreno all'uso agricolo e un incremento/recupero della fertilità del suolo, avranno come obiettivo, oltre all'aumento della produttività e redditività del fondo rustico, anche la conservazione/miglioramento della qualità dell'ambiente naturale e dei valori storico-culturali, rappresentati in larga parte dal paesaggio agrario storico-tradizionale delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene". *[10]

INDIRIZZI

3.3 Nelle zone agricole, come individuate negli strumenti urbanistici, sono favoriti tutti gli interventi funzionali alle attività agricole che permettono la conservazione dei valori storico-culturali del paesaggio agrario, come indicati punto B2 dell'Allegato "B" Criteri Operativi:

1) Interventi di manutenzione Ordinaria (B2.2);
2) Interventi di manutenzione Straordinaria (B2.1 lett. c).

3.4 Sono favoriti inoltre interventi e miglioramenti fondiari che possono modificare anche in modo permanente lo stato dei luoghi, ma finalizzati al ripristino/recupero di preesistenti aree coltivate, in condizioni di degrado per effetto dell'abbandono delle attività agricole originarie, indicati al punto B2.2 dell'Allegato "B" Criteri Operativi, come:

3) Interventi di recupero della conformazione originaria e di ripristino colturale (B2.1 lett. b).

---

[10] *Indirizzi e Obiettivi di Qualità paesaggistica* ***PTRC gen****.: 15 e 16.*
Indirizzi e Obiettivi di qualità paesaggistica ***per Ambito n. 5***
15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici
15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono (siepi, piantate di vite, orti storici, viabilità rurale, cavini ed altre sistemazioni idraulico-agrarie tipiche, ecc.) (in particolare le aree del vigneto del Cartizze e i prati a bocage dei Palù di Sernaglia, le terre dei Barbaro, le terre dei Collato, i prati chiusi in Valcavasia) e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione.
15b. Scoraggiare semplificazioni dell'assetto poderale e intensificazioni delle colture.
16. Conservazione dei paesaggi terrazzati storici
16a. Promuovere attività di rilievo e documentazione dell'esistente, in particolare delle sistemazioni a ciglioni sulle colline asolane e i terrazzamenti nelle Prealpi trevigiane orientali.
16b. Incoraggiare pratiche agricole compatibili con le sistemazioni agrarie storiche e che non ne alterino la struttura.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 17 di 82

3.5 Nelle zone agricole, come individuate negli strumenti urbanistici all'interno della *Buffer Zone,* sono da ritenere possibili inoltre interventi funzionali al recupero agro produttivo con i metodi dell'agricoltura convenzionale "intensiva", senza tuttavia che ciò comporti l'eliminazione dei principali caratteri del paesaggio agrario e dei valori paesaggistici insiti nei processi dell'agricoltura storico-tradizionale[11], favorendo un'agroecosistema maggiormente sostenibile, orientato verso un'agricoltura "integrata" e/o "biologica", con un minore impiego di fattori produttivi. Interventi indicati punto B2.2 dell'Allegato "B" Criteri Operativi, come: *[12]

4) interventi di trasformazione strutturale e permanente del suolo.

3.6 I miglioramenti fondiari con interventi ordinari e straordinari di sistemazione idraulico-agraria per la realizzazione di vigneti o ripristino di vigneti abbandonati, avranno cura di evitare eccessivi movimenti terra con l'apporto di terreni esterni all'ambito aziendale, spianamenti con riempimenti d'incisioni vallive e riduzione di dossi e forme geologiche di origine naturale, e le semplificazioni dell'assetto poderale, introducendo forme estranee ai caratteri morfologici degli ambienti collinari, per la produzione viti-vinicola dell'area DOCG Conegliano Valdobbiadene "Prosecco Superiore". [13]

3.7 Per gli interventi di ripristino colturale di terreni un tempo coltivati e ora in stato di abbandono sarà valutata,, la possibilità di ricostituire il mosaico colturale, opportunamente rivisto alla luce delle moderne pratiche agricole e degli obiettivi di qualità della produzione viti-vinicola dell'area DOCG - DOC.

3.8 In analogia gli interventi di espansione di colture specializzate in particolare dei vigneti su terreni storicamente governati a prato, prato-pascolo, prato arborato, o interessati da vegetazione arborea arbustiva, avranno cura di prevedere una diversità colturale, per quanto limitata ma sufficiente a integrarsi con le parti originarie o condotte con i criteri dell'agricoltura storico-tradizionale.

3.9 La tipologia d'impianto prevalente sarà a filari disposti a girapoggio per pendenze solitamente superiori al 30%, attraverso la realizzazione di ciglioni inerbiti, raccordati alla viabilità e alle piste di coltivazione. Tale sistemazione prevede la cura della vegetazione erbacea con sfalci periodici, lo scostamento localizzato del cotico per la fertilizzazione e l'areazione degli apparati radicali. Si auspica che tale lavorazione possa essere condotta in luogo dell'impiego dei diserbi primaverili.

---

[11] **Agricoltura "storico-tradizionale":**
Sistema di produzione di tipo misto, diffuso e praticato nell'area, così come nel resto della regione, fino agli anni cinquanta, dove oltre alla coltivazione diversificata del suolo era incluso l'allevamento del bestiame e l'utilizzo del bosco, in una economia basata sull'autosufficienza e sulla piccola proprietà. Sistema rispetto al quale si era già distinta la viticoltura e la castanicoltura. *(definizione applicata esclusivamente alla lettura e interpretazione del Disciplinare Tecnico per la candidatura UNESCO delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene)*

[12] *Indirizzi e Obiettivi di Qualità paesaggistica* ***PTRC gen****.:*
10. Valore ambientale e funzione sociale delle aree agricole a naturalità diffusa
Salvaguardare il valore ambientale e la funzione sociale delle aree agricole a naturalità diffusa.
10a. Promuovere l'innovazione nella meccanizzazione, compatibilmente con le condizioni di pendio e l'assetto colturale tradizionale.
10c. Promuovere la coltivazione dei "prodotti agroalimentari tradizionali", come pratica di conservazione della diversità del paesaggio agrario.

[13] Estratto dal Disciplinare di Produzione dei Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco":
Articolo 9 Legame con l'ambiente geografico *a) Specificità della zona geografica Fattori naturali*

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 18 di 82

3.10 Una maggiore sintonia con i caratteri del paesaggio agrario storico e tradizionale, assieme ad una discreta biodiversità, potranno essere perseguiti inserendo a margine o all'interno delle unità colturali, specie arboree fruttifere tipiche, compatibili con le ordinarie operazioni colturali e in particolare in tutti i casi di coltivazione manuale, curando modeste macchie boscate, o siepi ripariali, conservando la vegetazione erbacea nelle aree marginali e nelle eventuali aree umide di fondovalle, ponendo a dimora filari e alberate lungo la viabilità interpoderale.

3.11 Nella gestione agronomica ordinaria sarà contenuto il più possibile l'impiego di liquame e fertilizzanti chimici e favorito l'impiego del letame maturo con l'obiettivo di ridurre progressivamente anche l'impiego di prodotti fitosanitari verso un'agricoltura biologica o comunque ecologicamente sostenibile (ecocompatibile).*[14]

3.12 L'esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi e le modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, saranno soggetti al rispetto del Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale redatto in conformità al Piano di Azione Nazionale vigente per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui agli indirizzi regionali approvati con la DGR n. 1082 del 30/07/2019.

3.13 Nell'intero ambito dei comuni che hanno sottoscritto il protocollo per la Candidatura UNESCO, sarà favorito l'uso sostenibile dei sottoprodotti della lavorazione vitivinicola, con particolare riferimento ai residui della attività di coltivazione della vite. [15]

*[14] *Indirizzi e Obiettivi di Qualità paesaggistica* ***PTRC gen.:*** *1, 2, 8, 9,*
Indirizzi e Obiettivi di qualità paesaggistica ***per Ambito n. 5***
2. Integrità dei sistemi geologico geomorfologici di alto valore ambientale
2b. Scoraggiare interventi edilizi, infrastrutturali e sistemazioni agrarie che compromettano l'integrità dell'assetto dei sistemi geologico-geomorfologici ad elevata integrità e di alto valore ambientale.
2c. Scoraggiare gli interventi che possano danneggiare l'assetto idrogeologico degli ambienti carsici.
8. Spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario
8a. Scoraggiare semplificazioni dell'assetto poderale e intensificazioni delle colture, in particolare nelle aree a vigneto doc.;
8b. Compensare l'espansione della superficie a colture specializzate con adeguate misure di compensazione ambientale (per esempio fasce prative ed alberate), in particolare nelle aree a vigneto doc.;
8d. Limitare il numero di trattamenti fitosanitari (in particolare quelli indifferenziati);
8i. Promuovere l'agricoltura di montagna come attività di manutenzione del paesaggio, in particolare sulla dorsale prealpina.
[15] Si veda il paragrafo conclusivo "Documenti di riferimento alla norma".

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 19 di 82

PRESCRIZIONI

Nelle zone agricole come individuate negli strumenti urbanistici, saranno applicate le seguenti disposizioni con carattere prescrittivo all'interno della *Core Zone*, indicativo e di buona pratica nella *Buffer Zone*, salvo quanto diversamente stabilito in sede di adeguamento negli strumenti urbanistici comunali.

3.14 Per le finalità del presente disciplinare tecnico si possono individuare le seguenti categorie di Interventi di *Miglioramento e Ricomposizione Fondiaria* funzionali all'attività viticola che comprende sostanzialmente interventi di manutenzione come indicati al precedente punto 3.3, compreso l'espianto e il reimpianto di vigneti esistenti, e può prevedere due sottocategorie:

1- Interventi di espianto e reimpianto di singole o più unità colturali di cui è prevista la conservazione della morfologia e delle modalità/tipologia d'impianto, sono considerate normali pratiche colturali (*nota1*) soggette ad attività libera;
2- Interventi di espianto e reimpianto di più unità colturali o comunque che realizzino un nuovo assetto fondiario e agro-produttivo, con modalità/tipologia d'impianto, movimenti di terra e nuovi drenaggi, sono considerati interventi innovativi dello stato dei luoghi, che sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

Nota 1: Si precisa che rientrano nelle normali pratiche colturali le seguenti:

- Manutenzione ordinaria dei ciglioni anche a garanzia della sicurezza degli operatori;
- Modifica del numero di piante per filare, rispetto al numero di piante presente ante espianto;
- Miglioramento, sistemazione e regimazione superficiale delle acque;
- Miglioramento della viabilità interna del fondo.

3.15 Gli interventi di ricomposizione fondiaria e sistemazione agraria, all'interno della *Core Zone* e della *Buffer Zone* sono soggetti a titolo abilitativo come indicato nell'Allegato "B" criteri operativi punto B2.1, e nel caso di beni tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004, anche di

[16] Le sopracitate sottocategorie dovranno tener conto delle indicazioni e della dichiarazione approvate con Allegato B alla DGR n. 1082 del 30/07/2019.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 20 di 82

autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Codice, o con procedura semplificata ai sensi dell'art. 11 del DPR 31/2017.
I Comuni conformano i propri strumenti urbanistici precisando gli interventi *Miglioramento e Ricomposizione Fondiaria,* soggetti a titolo abilitativo edilizio tra quelli indicati nell'Allegato "B" criteri operativi punto B2.1, tenuto conto che possono essere posti limiti a tali interventi, come indicato alla sezione 3 dell'Allegato "A" alla DGR 1300/2018.[17]

3.16 La perequazione paesaggistica

3.16.1 - L'espansione di colture permanenti (vigneto, frutteto, oliveto) che prevedano l'occupazione di prati stabili o la riduzione di superfici forestali (neoformazioni) comporta, a titolo perequativo, il mantenimento di una superficie erbosa da sottoporre a sfalcio periodico, cui possono essere associate specie arboree fruttifere tipiche, o spazi destinati alla realizzazione di siepi e/o filari di specie tipiche locali, proporzionale alla superficie di prato o bosco eliminata, ed è disciplinata con carattere prescrittivo ai punti 7.1, 7.2, dei Criteri Operativi Allegato "B".

3.16.2 - La *"perequazione paesaggistica"* per la conservazione del mosaico colturale non è dovuta nel caso di reimpianto di una coltura permanente su singola unità colturale[18] *categoria 1* e/o di ripristino di analoga coltivazione in stato di abbandono, di cui alla *categoria 2*.

3.16.3 - Nel caso d'interventi di cui alla *categoria 2*, con un'estensione superiore ai 3 ha, il progetto sarà accompagnato da una "analisi storica" come prevista al punto B2.3 Relazione Tecnica lett. e), dell'Allegato "B", che dimostri l'assetto fondiario, produttivo, insediativo e infrastrutturale, antecedente l'abbandono con lo scopo di stabilire la coerenza del progetto con l'originario assetto agro-produttivo.

3.16.4 - È sempre possibile ricorrere all'analisi storica come prevista al punto B2.3 Relazione Tecnica lett. e) dell'Allegato "B", per proporre un mosaico colturale

[17] **Sezione 3.** – Situazioni particolari 3.1 – **Miglioramenti fondiari senza utilizzo del materiale di risulta** Nei casi di **semplice movimentazione di terreno da realizzarsi all'interno del medesimo fondo agricolo, mediante operazioni di sterro, riporto e conseguente livellazione dei terreni agrari**, non trova applicazione l'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 13/2018. Tali particolari tipologie di interventi di miglioramento fondiario (che non comportano l'utilizzo del materiale di risulta), non richiedono, infatti, la apposita autorizzazione prevista e disciplinata dalla legge citata, che disciplina l'attività di cava; debbono però, in ogni caso, essere fatti salvi tutti gli eventuali aspetti dell'intervento legati alla sicurezza idraulica e alla funzionalità della rete idraulica pubblica e privata, che investono il Consorzio di bonifica competente per territorio, nonché, eventualmente, alla tutela dei beni paesaggistici vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004. **Eventuali limiti ai miglioramenti fondiari senza l'utilizzo dei materiali di risulta possono altresì trovare fondamento negli strumenti urbanistici, che abbiano introdotto specifiche limitazioni o regolamentazioni su tali interventi di modifica del territorio, anche a seguito del recepimento di vincoli di carattere ambientale, idrogeologico, naturalistico, paesaggistico, etc..**

[18] Per "unità colturale" si intende *l'appezzamento di terreno interessato da una coltura specifica, delimitato fisicamente da altre unità colurali, incisioni vallive e/o linee di cresta, corsi d'acqua anche minori, viabilità anche aziendale, bosco consolidato*, ed è assunta al solo scopo di rendere applicabili le disposizioni del presente disciplinare tecnico.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 21 di 82

coerente con l'uso del suolo riferito agli anni '50 – '60, (volo GAI 1954-55) e non assoggettare l'intervento alla perequazione paesaggistica.

3.17 Interventi non consentiti

Nelle zone agricole come individuate negli strumenti urbanistici, non sono inoltre consentiti:

a) movimenti di terra che determinino un'alterazione strutturale e permanente dei caratteri geomorfologici del territorio quali: l'eliminazione delle variazioni morfologiche di dossi e avvallamenti originari, con alterazione dei profili collinari, spianamenti, riempimento di valli e doline, riduzione dei rilievi, alterazione del sistema idrografico, del funzionamento del territorio, compresa eliminazione dei segni della storia dei luoghi; [19]
b) la riduzione della fertilità del suolo già sottoposto a coltura, e l'asportazione dello strato attivo fertile finalizzata al commercio e alla vendita;
c) l'eliminazione degli habitat prioritari individuati in Rete Natura 2000, anche attraverso semplici operazioni colturali quali aratura, sarchiatura o estirpatura;
d) la conduzione a coltura di terreni nelle aree golenali, nei fondovalle prativi, e nelle aree soggette a naturale sommersione durante periodi con elevate precipitazioni, sia si tratti di nuovi seminativi, che di nuove coltivazioni permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc); [20]
e) l'eliminazione del Bosco di antica origine documentato nella ripresa area GAI 1954-55, e riportato nel Quadro Conoscitivo della regione *c0605094_Foreste1954,* (IDT-RV2.0);
f) il rimboschimento artificiale dei fondovalle prativi;
g) il governo della vegetazione spontanea con il fuoco, e l'utilizzo di diserbanti, disseccanti e prodotti di sintesi chimica, non disciplinato dal Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale o in assenza, o revoca dello stesso;
h) l'uso agronomico di fanghi, gessi di defecazione da fanghi, ammendanti compostati o digestati contenti fanghi, nonché di sostanze a funzione fertilizzante non definite dal D.Lgs. 75/2010;
i) l'eliminazione delle "unità colturali originarie", compresi gli impianti a ciglione inerbito e a girapoggio**,** coerenti con i caratteri delle sistemazioni tradizionali e d'interesse storico;
j) paramenti sub verticali, realizzati con gabbionate e terre rinforzate per altezze superiori a 2,00 m, nella realizzazione di ciglioni inerbiti, fatte salve le opere necessarie alla difesa di versanti da gravi fenomeni franosi;

[19] Vincolo Paesaggistico DGR n. 1458 del 19 maggio 2009 "norme p. 1":
interventi sul paesaggio agrario:
Dovranno essere preservati i crinali e gli ambiti sommitali, i boschi, gli elementi vegetazionali, arborei e floristici di pregio, gli impianti di aucupio, le radure, le scarpate, i declivi collinari e i corsi d'acqua.
Nelle sistemazioni fondiarie dovranno essere limitati i movimenti di terra a scopi colturali e livellazioni del terreno ai fini agricoli che comportino alterazione permanente o temporanea dell'assetto oroidrografico del paesaggio (pendenze, scarpate, regime idraulico e idrogeologico).
I lavori di sistemazione fondiaria, pur nel rispetto delle esigenze della pratica agricola, saranno realizzati in modo da adattarsi alla conformazione naturale del terreno e garantire il mantenimento della morfologia originaria dei versanti, escludendo sbancamenti e riempimento di vallecole che, oltre a modificare in modo sostanziale il paesaggio, possono alterare l'assetto idrogeologico.
Norma sostanzialmente identica a quanto disposto con il DM n. 2 del 30 settembre 2010.
[20] Estratto dal disciplinare **DOCG "Conegliano-Valdobbiadene - Prosecco "**
Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Conegliano-Valdobbiadene - Prosecco ", devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti ben esposti ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana e di quelli di bassa pianura.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 22 di 82

k) movimenti terra con sterri e riporti superiori a 1,00 m, fatti salvi gli interventi per la ricostituzione di versanti a seguito di dissesti franosi;
l) la realizzazione di edifici non coerenti rispetto alle tipologie ricorrenti nelle aree collinari, in particolare per materiali e colori, e usi tradizionali. Forme diverse potranno essere valutate rispetto allo scenario paesaggistico e una progettazione di qualità.
m) l'impiego di pali di recupero tipo Enel o Telecom, traversine ferroviarie e simili, pali in acciaio inox o riflettenti.

3.18 Con riferimento alla definizione di Miglioramento Fondiario riportata nel Glossario Allegato "D", i miglioramenti fondiari ammessi all'interno della *Core Zone* sono quelli che riguardano la *semplice movimentazione del terreno al fine di realizzare la sola sistemazione idraulico-agraria nel fondo rustico* al proprio interno, come definito nella DGR n. 1300 del 10 settembre 2018. Restano quindi esclusi i miglioramenti che prevedano:
- il riporto di terreno da aree esterne alla *Core Zone* e alla *Buffer Zone;*
- l'asporto di materiale inerte sottostante gli strati superficiali per una sua utilizzazione industriale, di cui alla L.R. 16 marzo 2018, n. 13 e alla DGR 1300/2018; [21]

3.19 Le istanze di richiesta del titolo abilitativo edilizio e delle altre autorizzazioni, qualora dovute, dovranno essere accompagnate da un'adeguata documentazione come indicata al punto B.2.3 e seguenti dell'Allegato "B" Criteri operativi.

[21] Estratto **Allegato "A"** DGR 1300/2018:
Particolare attenzione meritano al riguardo gli ambiti territoriali, quasi sempre ricadenti in zona E, interessati dalla istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS) e/o Siti di Importanza Comunitaria (SIC) di cui alle direttive comunitarie 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (Direttiva Habitat). I piani di gestione ambientale, previsti per tali aree, possono limitare o escludere la possibilità di ricorrere a determinate soluzioni progettuali nella realizzazione degli interventi di miglioramento fondiario.
Parimenti, in alcuni casi le aree ZPS e SIC ricadono all'interno di aree classificate a Parco di interesse nazionale o regionale, la cui istituzione impone l'osservanza delle disposizioni del relativo Piano ambientale. Particolare attenzione deve essere, altresì, riservata agli interventi di miglioramento fondiario ricadenti, anche parzialmente, in aree interessate da vincoli che discendono dall'applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 23 di 82

4 – LINEE GUIDA

4.1. Le *"Linee guida"* hanno lo scopo di individuare cartograficamente le aree interessate dalla *Core Zone* e dalla *Buffer Zone,* precisare parametri di tipo operativo, schemi tipologici e documenti di riferimento, e riportare le definizioni dei termini utilizzati, e sono costituite dai seguenti elaborati:

A – Individuazione cartografica della *Core Zone*, della *Buffer Zone* e delle *Aree Limitrofe;*
B – Criteri operativi;
C – Scheda tipo per la catalogazione degli edifici e manufatti storico-testimoniali;
D – Glossario;
E – Documenti di riferimento della norma;

4.2. I Comuni in sede di adeguamento conformano il proprio strumento urbanistico (PI) per gli aspetti "operativi" alle indicazioni delle Linee guida, con le seguenti modalità:

- Adeguamento ai Criteri operativi Allegato "B", con i livelli di prescrittività indicati;
- Recepimento della Scheda Tipo per la catalogazione degli edifici e manufatti storico-testimoniali Allegato "C";
- Integrazione delle norme con il "Glossario" Allegato "D".

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 24 di 82

5 – IMPEGNI PROGRAMMATICI

5.1 Le Amministrazioni comunali, per la porzione di territorio inclusa nella *Core Zone*, dovranno dotarsi di una carta della sensibilità paesaggistica predisposta secondo gli indirizzi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, *"Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio", Torino, 2014 (MIBACT: AA.VV),*

5.2 Le Amministrazioni Comunali, per la porzione di territorio inclusa nella *Core Zone*, e nella *Buffer Zone* dovranno dotarsi di un "Registro delle Cantine storiche" in cui sia testimoniata un'operatività superiore a 50 anni che consentirà di fregiare l'azienda di tale titolo. Scopo di tale Registro sarà:

a) salvaguardare il valore architettonico e documentario dei luoghi riconosciuti al comma precedente, valorizzando l'aspetto storico, culturale e sociale, tenendo conto del rapporto tra forma fisica e uso consolidato;
b) incentivare interventi di recupero dei luoghi censiti che valorizzino la memoria dell'utilizzo tradizionale del luogo;
c) favorire il riordino delle insegne e della tabellonistica, recuperando le antiche iscrizioni murali, accorpando e standardizzando i tipi soprattutto lungo i percorsi storici, vietando le insegne luminose con box scatolari;
d) recuperare e riqualificare gli involucri di scarso valore o incongrui rispetto al contesto, anche con soluzioni architettoniche contemporanee che possono comprendere anche interventi di sostituzione edilizia.
e) costituire criterio per l'accesso prioritario a finanziamenti pubblici.

5.3 Le Amministrazioni Comunali, per la porzione di territorio inclusa nella *Core Zone*, e nella *Buffer Zone*, dovranno dotarsi di un "Registro dei vigneti storici e delle colture tradizionali", da inserire tra le invarianti di piano, nel quale siano individuati impianti tipici della tradizione.

Il registro sarà costituito da:

- *repertorio delle superfici interessate da vigneti storici, prati e prati arborati, pascoli, castagneti da frutto, e altre colture tipiche;*
- *relazione con notizie storiche riguardo al contesto agro produttivo, sull'epoca e sulle caratteristiche dell'impianto viticolo storico o delle altre colture;*
- *cartografia con la distribuzione territoriale dei vigneti storici e delle colture tradizionali.*

Scopo di tale registro sarà:

a) utilizzare i siti a fini didattici o come supporto per visite turistiche;
b) favorire la conservazione di varietà desuete o rare;
c) costituire criterio per l'accesso prioritario a finanziamenti pubblici.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 25 di 82

6 – SANZIONI

In caso d'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nel presente Disciplinare Tecnico, approvato con deliberazione di Giunta Regionale, come recepito nel Piano Regolatore Comunale, o direttamente efficaci in caso di mancato recepimento da parte del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21, si applica l'ammenda prevista all'art. 44 comma 1, lett. a) del DPR 380/2001, salvo che il fatto costituisca più grave reato per altre violazioni di legge in materia forestale e/o di tutela dei siti Rete Natura 2000 e dei beni paesaggistici D.Lgs 42/2004 e ferme le sanzioni amministrative, relativamente al titolo edilizio.

Per le violazioni alle prescrizioni di cui al punto *3 MIGLIORAMENTI E RICOMPOSIZIONI FONDIARIE,* e all'Allegato "B" Criteri operativi, fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, compreso l'art. 28, comma 1 della LR n. 13/2018, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Locale e ai competenti Organi di Vigilanza, si applicano inoltre le sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
In caso di reiterazione delle violazioni, le stesse sono punite come previsto all'art. 8 bis della legge 689/1981 e s.m.i.

Le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari ed erbicidi sono sanzionati secondo le disposizioni previste in materia, (D.Lgs 150/2012, art. 24, L. 689/1981 e s.m.i., e DGR n. 1133 del 09/07/2017), in relazione alle disposizioni del Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 26 di 82

LINEE GUIDA

Allegati A, B, C, D, E

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 27 di 82

INDICE LINEE GUIDA

Allegato A –	Ambito	28
Allegato B –	Criteri operativi	
	B1 - Criteri operativi per la conduzione delle attività agricole	
	1. Coltivazioni permanenti	30
	2. Movimenti terra	30
	3. Forma e dimensioni delle unità colturali	31
	4. Pendenze e disposizioni delle unità colturali	32
	5. Fasce di rispetto e distanze	34
	6. Sostegni vivi e tutori	35
	7. Elementi costitutivi del mosaico colturale	36
	8. Viabilità interpoderale e recinzioni	39
	B2 - Titolo abilitativo e documentazione tecnica	40
Allegato C –	Scheda "Tipo" per la catalogazione degli edifici e manufatti di valore storico-testimoniale	44
Allegato D –	Glossario	52
Allegato E –	Documenti di riferimento della norma	
	Protocollo di Intesa (Regione del Veneto – Comuni)	74
	Altri documenti	79

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 28 di 82

ALLEGATO A
Ambito

La conservazione del sito nel tempo, tanto più quando si tratta di una conservazione "non museale" in quanto riferita ad un paesaggio vitale ed in evoluzione continua, è assicurata dal senso di responsabilità e dalla consapevolezza dei valori di cui il territorio è portatore per le popolazioni interessate.
Tale sensibilità è ribadita dal Protocollo sottoscritto dalle Amministrazioni Locali anche a nome dei cittadini che da esse sono rappresentati.

L'adesione al Protocollo è stata aperta non solo ai Comuni ricadenti nel territorio candidato a patrimonio dell'umanità Unesco, ma anche a tutti i territori comunali appartenenti all'Intesa Programmatica d'Area (IPA) "Terre Alte della Marca Trevigiana", in quanto partecipanti all'iter di candidatura. Nel seguente estratto cartografico s'individuano i diversi Comuni aderenti al Protocollo, classificati in funzione della presenza nel proprio territorio di *Core* o *Buffer Zone*.

Comuni ricadenti in parte nella ***"Core Zone"***:

Refrontolo, Tarzo, Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Revine Lago, San Pietro di Feletto, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto.

Comuni ricadenti in parte nella ***"Buffer Zone"***:

Conegliano, San Vendemiano, Susegana.

Comuni ricadenti nella *"**Commitment Area"*** (limitrofi esterni alla *"Core Zone"* e alla *"Buffer Zone",* che hanno sottoscritto il protocollo oppure hanno dichiarato l'interesse per la Candidatura):

Cappella Maggiore, Codogné, Colle Umberto, Cordignano, Fregona, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Moriago della Battaglia, Sarmede, San Fior, Santa Lucia di Piave, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Vazzola.

Nella cartografia sono evidenziati i Comuni che hanno sottoscritto, in data 25 luglio 2016, il Protocollo d'Intesa con la Regione del Veneto, nonché il Comune di Segusino che ha aderito successivamente.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

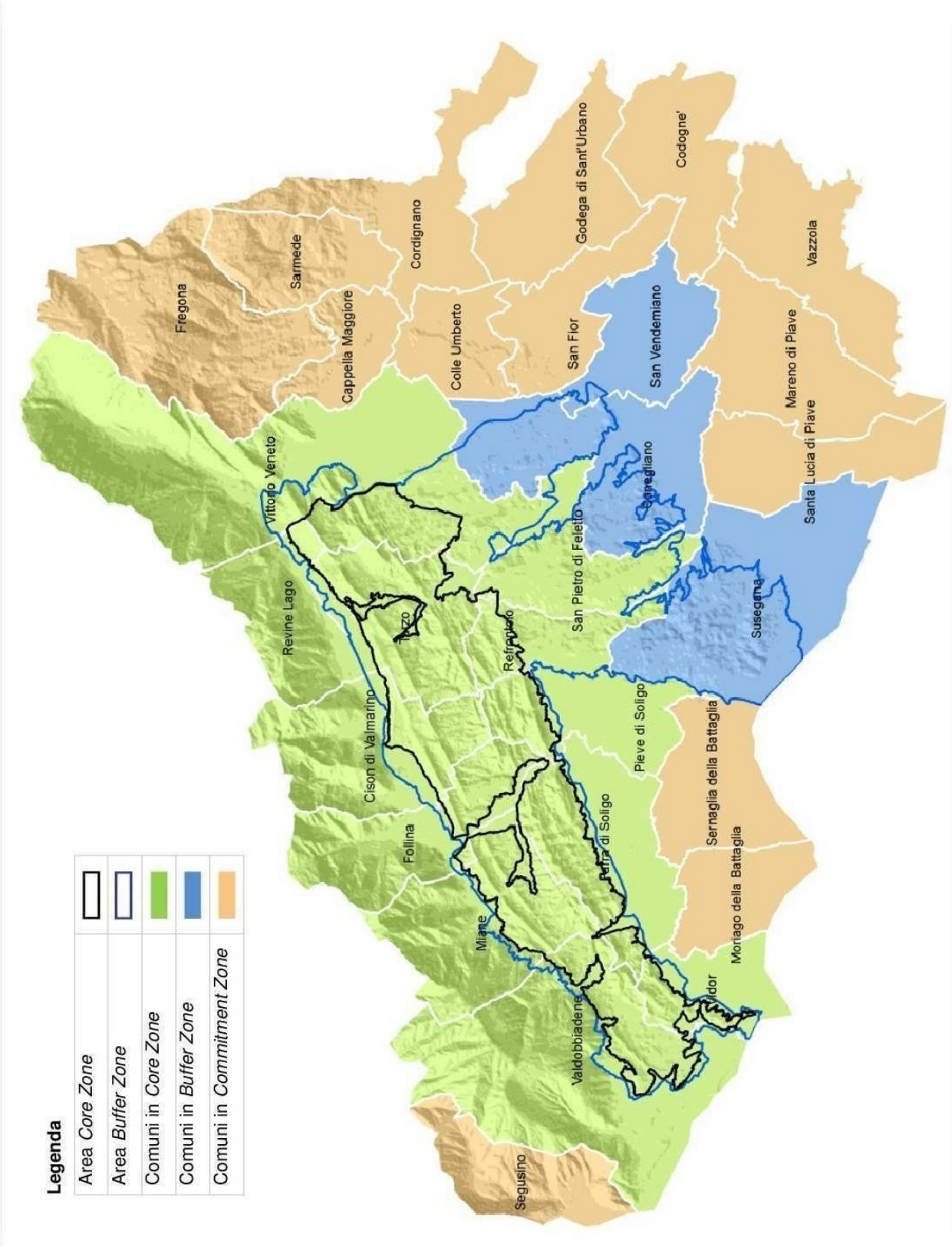

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 29 di 82

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 30 di 82

ALLEGATO B
Criteri operativi

B1 CRITERI OPERATIVI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

*Con riferimento al punto **1.8** delle Norme i presenti Criteri Operativi, salvo quanto puntualmente indicato, assumono carattere prescrittivo all'interno della Core Zone e carattere indicativo di buona pratica, nelle restanti aree.*

1. COLTIVAZIONI PERMANENTI (vigneti – frutteti – oliveti)

1.1. L'impianto di nuove colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti**)** e gli interventi di riconversione colturale ove ammessi, saranno possibili, a condizione siano conservati i caratteri morfologici e idrologici del territorio rispetto alla sua forma originaria e salvaguardati i principali caratteri del paesaggio agrario.

1.2. Le sistemazioni dovranno perseguire il miglioramento della gestione e regimazione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in termini di dilavamento ed erosione, evitando impermeabilizzazioni nella realizzazione della viabilità di servizio.

A tale scopo i progetti dovranno individuare:

- *i modi per la ripresa di eventuali smottamenti esistenti;*
- *i drenaggi superficiali e profondi necessari all'ordinaria funzionalità idraulica;*
- *le opere necessarie per contrastare i fenomeni di erosione, mantenendo i contributi idraulici a favore dei corpi idrici ricettori;*
- *i tratti di viabilità minore carrabile nei quali è assolutamente necessario l'impiego di materiali consolidanti idonei per superare pendenze elevate.*
- *il rispetto delle prescrizioni minime nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili.*

2. MOVIMENTI TERRA

2.1. I movimenti terra necessari alla conformazione del suolo per l'impianto di una coltura permanente (vigneto, frutteto, oliveto) saranno descritti e motivati puntualmente nella relazione geologica. Dovranno rispettare la morfologia originale dei terreni, rendendone possibile il riconoscimento a lavori completati e riguardare solo le zone in cui sono strettamente necessari, senza interessare le aree dove la presenza d'irregolarità della superficie non è d'impedimento alla coltivazione.

In particolare:

a) saranno possibili livellamenti localizzati, realizzati con sterri e riporti entro la profondità massima di 1 m, rispetto alla quota dello stato di fatto, intesa come variazione di quota

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 31 di 82

di ogni singolo punto sia di sterro sia di riporto, per superfici non superiori a 5.000 mq, per singola unità colturale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica, per la messa in sicurezza di cose e persone;

b) sono ammesse deroghe motivate su aree circoscritte (sistemazioni di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, piccoli invasi per il recupero dell'acqua piovana, ecc.) fino al 10% della superficie dell'intervento con un massimo di 2000 mq, e per la realizzazione/ricostituzione di terrazzi e di viabilità di servizio, nel caso di sistemazioni tradizionali a gira poggio;

c) è ammesso lo scasso in trincea fino alla profondità di 1 m (con le trincee poste lungo le linee di livello) per la messa a dimora di frutteti, oliveti e vigneti;

d) la modifica delle pendenze sul versante, sia in riduzione sia in aumento, dovrà essere contenuta nel limite del 5%;

e) le forme di versante, quali: costolature, dossi e avvallamenti, dovranno essere conservate, soprattutto se minime, e nei casi in cui il rispetto del limite di cui alla lett. a) dovesse produrre l'eliminazione/appiattimento della forma stessa. Sono possibili le deroghe di cui alla lett. b) limitatamente ai casi di frane e smottamenti;

f) dovrà essere in ogni caso mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario, (primi 30 - 50 cm) conservato in cantiere durante i lavori e riutilizzato per costituire la morfologia finale dei luoghi;

g) non dovranno in ogni caso essere interessate da movimenti terra le singolarità geologiche presenti, quali: *corde conglomeratiche, forme carsiche, grotte, doline, archi morenici (Morena di Gai) e altre forme caratterizzanti il territorio*;

h) nelle aree collinari a forte acclività con pendenze superiori al 70% i movimenti terra saranno possibili solo per interventi di difesa idrogeologica e il ripristino di vigneti storici o altre colture tradizionali storicamente documentate;

i) la stabilizzazione dei versanti e delle scarpate dovrà essere eseguita preferibilmente con tecniche d'ingegneria naturalistica o comunque con interventi a basso impatto ambientale;

j) i movimenti di terra per l'asporto e il riporto di terreno "sterile", sono soggetti a specifica disciplina sulle "terre e rocce da scavo" e possibilmente provenire da aree interne alla *Core Zone.*

3. FORMA E DIMENSIONI DELLE UNITÀ COLTURALI [22]

3.1 La sistemazione idraulico-agraria dovrà considerare l'opportunità di mantenere il più possibile le aree prative esistenti, o l'inserimento armonico e diverso di elementi arborei (filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati) storicamente presenti nelle aree coltivate (pruni, ciliegi, alberi da frutto e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali). Qualora possibile alla testa dei filari o in posizione intermedia, sarà valutata l'opportunità di porre a dimora singoli elementi di specie arboree tipiche, che nel recente passato fungevano da sostegno, quale: gelso, salice, o specie fruttifere della tradizione locale, ciò allo scopo di favorire la ripresa di condizioni ecologiche più complesse.

[22] Per "unità colturale" s'intende *l'appezzamento di terreno interessato da una coltura specifica, delimitato fisicamente da altre unità colturali, incisioni vallive e/o linee di cresta, corsi d'acqua anche minori, viabilità anche aziendale, bosco consolidato*, ed è assunta al solo scopo di rendere applicabili le disposizioni del presente disciplinare tecnico.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 32 di 82

3.2 Nei casi d'impianti meccanizzati, la messa a dimora degli elementi di cui al punto precedente potrà essere prevista oltre lo spazio della capezzagna, o comunque in posizione che non impedisca le normali operazioni colturali.

3.3 In assenza dell'*analisi storica* prevista al punto "B2.3" Documentazione Tecnica, che dimostri la coerenza del nuovo impianto con tali parametri e fatte salve le forme e superfici dei "vigneti storici", con lo scopo di mantenere la struttura del mosaico agrario che caratterizza il sito, le dimensioni di riferimento delle singole unità colturali saranno quelle esistenti.

3.4 Oltre tali dimensioni il progetto avrà cura di prevedere una separazione delle unità colturali, attraverso una fascia inerbita mantenuta regolarmente falciata, di dimensioni coerenti con il verso e la pendenza dei versanti, ma adeguata a rendere possibile l'eventuale messa a dimora degli elementi arborei di cui al punto 3.1. In alternativa alla fascia inerbita per la separazione tra diverse unità colturali a vigneto, potrà essere previsto l'impianto di siepi o formazioni boscose disposte in modo coerente con la morfologia dei luoghi e le forme dell'agricoltura tradizionale. Tali superfici rientrano nella quota da assicurare ai sensi del successivo punto 7.1 e 7.2. Le dimensioni delle fasce o siepi sono riportate a titolo indicativo nel successivo paragrafo *5. FASCE DI RISPETTO E DISTANZE*.
Sono fatte salve le forme dei vigneti storici.

3.5 Fatte salve le tesature dei vigneti storici, la lunghezza massima dei filari dei nuovi vigneti, è opportuno sia prevista con valori prossimi a:

- 80 m nella *Core Zone*;
- 150 m nella *Buffer Zone.*

È in ogni caso necessario che le nuove unità colturali siano conformate e adattate alla morfologia e all'esposizione dei versanti e al mosaico colturale in cui ricade l'area d'intervento.

3.6 In ogni caso nell'impianto del nuovo vigneto, frutteto o uliveto:

- l'interfilare dovrà essere inerbito entro sei mesi dall'impianto;
- le scarpate saranno inerbite al momento della loro sistemazione;
- la copertura erbacea dovrà essere adatta al sostegno del terreno, con specie perenni a crescita rapida e a forte accestimento, seminate se necessario con sistemi d'imbrigliamento, idrosemina, al fine di garantire il contenimento dell'erosione superficiale.

4. PENDENZE E DISPOSIZIONI DELLE UNITÀ COLTURALI

4.1 Nella realizzazione di nuovi vigneti, compreso l'espianto e il reimpianto di vigneti esistenti, nell'ambito collinare, la sistemazione idraulico-agraria dovrà preferire, ove le pendenze superino il 15%, la disposizione a girapoggio, con uno scostamento rispetto all'orizzonte fino al 5% misurato lungo il filare. La disposizione curvilinea, in casi

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 33 di 82

particolari, può essere sostituita da spezzate rettilinee. Si applicheranno tecniche di coltura orientate alla conservazione dei valori paesaggistici tradizionali con lavorazioni del suolo minime e limitate alla stretta fascia d'impianto, conformate alle caratteristiche del suolo.

4.2 Può essere tollerata una sistemazione diversa (rittochino o cavalcapoggio) solo per aree limitate, per esigenze di raccordo tra ambiti morfologicamente diversi, o per esigenze legate all'andamento dei confini di proprietà, o altri allineamenti significativi, nel rispetto dei seguenti parametri di riferimento, e riguardo allo stato di fatto dei suoli:

a) con pendenze di versante inferiori al 15% sono possibili le seguenti sistemazioni: *rittochino, girapoggio, cavalcapoggio*; sono comunque esclusi gradoni e ciglioni di larghezza superiore a 4 m;

b) con pendenze di versante tra il 15% e il 30%, sono possibili sistemazioni a *girapoggio/cavalcapoggio,* con terrazzamenti, bancole o ciglioni tutti trattorabili ovvero con larghezza utile fino a 3 m, con un filare per ciascun ripiano;

c) con pendenze di versante tra 30% e il 70% sono possibili solo sistemazioni a *ciglioni raccordati* o *terrazze raccordate*, con un filare per banchina della larghezza inferiore a 2 m, a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario.
Ogni 2-5 terrazzamenti stretti è possibile inserire un terrazzamento più largo per il transito dei mezzi meccanici; il ripiano avrà di norma leggera pendenza verso l'esterno per favorire lo sgrondo delle acque meteoriche;

d) oltre il 70% di pendenza è possibile solo la presenza del bosco e del pascolo, fatta eccezione per l'eventuale presenza di vigneti storici, testimonianza di una viticoltura eroica in cui raccolta, potatura e manutenzioni, sono svolte esclusivamente a mano su ciglionature fragili su stretti gradoni inerbiti.

4.3 Le sistemazioni *"... di traverso"*, non coerenti con le forme della sistemazione idraulico-agrarie tradizionali, e assunte in alcuni casi per aspetti di maggiore stabilità dei suoli, possono essere tollerate su terreni con pendenze elevate comunque non superiori al 50%, a condizione che la pendenza massima sul filare non superi il 15%. Le sistemazioni di traverso si adatteranno alla morfologia del suolo con interruzioni in corrispondenza dei principali cambi di pendenza (valli e dossi) cui potrà corrispondere un diverso orientamento dei filari.

4.4 Le sistemazioni atte ad agevolare e rendere più sicura la viabilità interna al vigneto possono essere tollerate se non cambiano la morfologia del sito e non creano elementi di distorsione visiva.
Le unità colturali, le capezzagne di servizio e di interruzione dei filari, mantenute con copertura erbacea, saranno dotate di rete idraulica captante, che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle, mediante adeguate reti scolanti (condotte, canalette, drenaggi) fino ai corpi ricettori pubblici, corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali. previo parere rilasciato dal consorzio di bonifica per i territori di competenza consortile, può

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 34 di 82

essere promossa la realizzazione di nuovi piccoli bacini/invasi di raccolta all'interno del vigneto con lo scopo di raccogliere l'acqua piovana ai fini irrigui di soccorso, purché non vadano ad alterare la struttura del paesaggio come descritta nel Dossier di candidatura UNESCO.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 35 di 82

5. FASCE DI RISPETTO E DISTANZE

5.1 Le nuove unità colturali conseguenti alla riorganizzazione saranno dotate di fasce di rispetto inerbite, regolarmente falciate, con funzione d'interruzione tra colture analoghe e di tutela e incremento della biodiversità. Tali fasce erbose, che potranno comprendere anche le piste di servizio, saranno costituite da specie floristiche tipiche dei prati stabili, e avranno le seguenti dimensioni minime misurate dal filare o dal picchetto del tirante di testa filare:

- *5 m tra le singole unità colturali;*
- *6 m da siepi ripariali, filari e alberate poste sui confini di proprietà; dalle più prossime formazioni forestali, macchie boscose, e altre formazioni arboree, ancorché non classificabile bosco ai sensi della vigente legislazione;*[23]
- *10 m dall'unghia superiore della sponda o dal piede dell'argine verso campagna dei corsi d'acqua arginati, (art. 96, lettera f del R.D. 523/1904), quale fascia tampone, da mantenere a prato, o per la formazione di sistemi vegetazionali improduttivi e adeguati al sito o dall'unghia superiore delle Doline;*

5.2 I filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto dovranno essere posti a una distanza non inferiore a:

- *6 m dal ciglio stradale di strade a uso pubblico e/o piste ciclabili, dai confini di proprietà e dagli orti familiari;*
- *10 m dalla parete più vicina dei fabbricati a destinazione residenziale;*
- *10 m da zone ad altra destinazione urbanistica, da zone a diverso livello di compatibilità e/o di elevata sensibilità ambientale;*

Comunque nel rispetto dei requisiti minimi non derogabili approvati con DGR 1082/2019 all'Allegato B, art. 5, punto 4.

5.3 Le dimensioni delle fasce di rispetto sono applicate (in proiezione orizzontale) in caso di terreni pianeggianti o con pendenze non superiori al 15%. Con terreni che presentano pendenze di versante superiori al 15%, le dimensioni saranno misurate sulla linea della massima pendenza;

5.4 Gli aspetti di sicurezza e di salute pubblica rispetto alle norme di trattamento di vigneti ed altre colture, sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Rurale che potrà stabilire diverse modalità e distanze tenuto conto di quanto approvato con DGR. 1082/2019, nonché:

- *della presenza di siepi o fascia arboreo-arbustiva di almeno 3 m di altezza;*
- *dell'adozione certificata di coltivazioni biologiche;*

[23] Le distanze dalle siepi e formazioni boscate sono misurate dalla parte basale più esterna del tronco.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 36 di 82

- *di particolari condizioni ambientali (quota, esposizione, ventilazione).*

In ogni caso nel rispetto della disciplina comunitaria, statale e regionale vigente.

6. SOSTEGNI VIVI E TUTORI

6.1 I tutori dovranno essere preferibilmente in legno, castagno e robinia e con lunghezze variabili e non dovranno rilasciare nell'ambiente sostanze inquinanti.
Gli interventi di recupero colturale di aree in stato di abbandono, potranno prevedere l'impiego di "sostegni vivi", o affiancando alla paleria di testa, soggetti arboreo-arbustivi specie fruttifere o forestali tipiche locali;

6.2 I sostegni da utilizzare nell'impianto di nuovo arboreto ***Categoria 2*** e ***Categoria 3*** (punto 3.14 delle Norme) dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- sostegni principali e a testa dei filari:
  - pali di legno di castagno o robinia;
- sostegni secondari:
  - pali di legno di castagno o robinia;
  - aste in metallo tipo corten o similari alternati alla paleria di legno principale;

6.3 I sostegni da utilizzare in caso d'interventi di rinnovo (espianto e reimpianto) di colture arboree permanenti e vigneti, di ***Categoria 1b)*** (punto 3.14 delle Norme) che comportino interventi straordinari con movimenti di terra, nuovi drenaggi ecc., oltre al rispetto del punto 6.2, sono tenuti a conformarsi anche alle restanti indicazioni delle presenti Linee guida rimuovendo gli elementi incongrui, compresa la cartellonistica pubblicitaria;

6.4 I sostegni da utilizzare in caso d'interventi di rinnovo (espianto e reimpianto) di colture arboree permanenti e vigneti di ***Categoria 1a)*** (punto 3.14 delle Norme), rientrando tra le normali pratiche colturali, come previsto al successivo capo B2, punto 2, sono tenuti al solo rispetto Regolamento di Polizia Rurale. Qualora non fosse possibile il rispetto del punto 6.2 sulle caratteristiche dei sostegni, è ammesso il mantenimento di eventuali sostegni secondari in cemento esistenti, opportunamente mitigati con colori neutri prossimi a quelli del legno ossidato e con una sezione massima di 8 x 8 cm;

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 37 di 82

7. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MOSAICO COLTURALE

7.1 Prati

7.1.1 I prati, i prati stabili e i prati arborati, dovranno essere conservati nella loro integrità di specie e funzionalità ecologica, poiché componenti costitutive del mosaico di colture tradizionali, rappresentative del paesaggio agrario storico.[24] La riduzione e l'alterazione dei prati, prati-pascoli e prati arborati, rappresenta un degrado dei valori d'integrità e autenticità del paesaggio agrario collinare nella *"Core Zone"* e una sostanziale perdita dei valori ecologici presenti nella *Buffer Zone* che dovrà essere compensato;

7.1.2 All'interno della *Core Zone* le superfici prative e le fasce erbose saranno conservate con sfalci periodici e cure colturali tradizionali.
Sono in particolare vietati interventi di alterazione del cotico erboso, l'impiego di diserbanti, disseccanti e prodotti di sintesi chimica, e l'utilizzo di sementi di specie alloctone, negli eventuali interventi di trasemina;

7.1.3 All'espansione delle colture specializzate all'interno della *Core Zone*, a titolo perequativo come stabilito all'art. 3.16 delle Norme, dovranno essere ricavati e conservati spazi erbosi corrispondenti al 10% dell'area prativa esistente trasformata in vigneto. Tali superfici, cui possono essere associate specie arboree fruttifere tipiche, saranno mantenute regolarmente falciate;

7.1.4 I prati, i prati stabili e i prati arborati, comprese le fasce erbose marginali e le colture, le capezzagne e le piste di servizio, vanno mantenuti con le tradizionali tecniche agronomiche che prevedono:

a) la semina iniziale del prato così come le successive trasemine, dovranno prevedere l'impiego di specie erbacee tipiche, provenienti da prati di prestito di accertato valore floristico, possibilmente presenti in aree limitrofe;
b) l'impianto di singoli soggetti per la ricostituzione di prati arborati, dovranno prevedere la messa a dimora di specie fruttifere (meli, fichi, ciliegi ecc. …) o produttive (gelsi, ulivi) tipici locali, in forma isolata o a gruppi di pochi

[24] Atlante ricognitivo dei Paesaggi del Veneto adottato con DGR 372 del 17.02 2009 e riadottato con DGR n. 427 del 10.04.2013.
11. Integrità e qualità ecologica dei sistemi prativi
Salvaguardare l'integrità e la qualità ecologica dei sistemi prativi, in quanto elementi funzionali al mantenimento della biodiversità e caratteristici dell'identità dei luoghi.
11a. Incentivare le attività agricole di sfalcio, identificando delle parti di territorio sulle quali concentrare gli sforzi contro il degrado del prato e del pascolo e l'avanzamento spontaneo del bosco.
11b. Incoraggiare una gestione dei sistemi prativi che eviti l'eccessiva concimazione e l'uso di liquami in luogo di letame maturo.
11c. Programmare il ripristino di alcune praterie storicamente testimoniate, sulla base di adeguati studi preliminari.
11d. Individuare e incoraggiare specifiche attività turistiche e del tempo libero che garantiscano nuove forme di presidio del territorio agropastorale in declino.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 38 di 82

elementi, evitando in assoluto sesti d'impianto regolari o filari non storicamente documentati, e con una densità di copertura inferiore al 20%;

c) lo sfalcio periodico, almeno una volta all'anno delle superfici mantenute a prato dovrà essere eseguita utilizzando preferibilmente strumenti a lama (falci, falcetti, barre falcianti);
d) la sarchiatura superficiale del suolo, funzionali all'areazione e fertilizzazione del prato;
e) il controllo della vegetazione infestante;

Nella gestione ordinaria dei prati si dovrà evitare:

a) l'eccessiva concimazione che provoca riduzione e degrado della biodiversità di specie;
b) l'impiego di liquami al posto del letame maturo.

7.2 Boschi

7.2.1 Il bosco è soggetto a specifica disciplina che tutela gli aspetti selvicolturali, ecologico-ambientali e di difesa idrogeologica, dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, che si applica integralmente in assenza della legge regionale di adeguamento;
Al bosco come definito ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 3 aprile 2018, n. 34, è riconosciuto un importante ruolo ecologico-ambientale e un valore culturale legato alle tradizionali attività umane, oltre al ruolo produttivo e di difesa idrogeologica;[25]

7.2.2 Tra le finalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, si richiamano in particolare quelle riguardanti le lettere a), b) e c), relativamente alla tutela delle foreste nella diversità ecologica e bio-culturale, garantendo le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali, favorendo lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati;

7.2.3 La trasformazione del bosco per la riconversione a coltura è vietata nei "boschi affermati" documentati dalle foto aeree della ripresa GAI 1954-55, disponibile presso l'Aerofototeca regionale (IDT-RV2.0), oltre a quanto già tutelato dal Piano di Riordino Forestale. Interventi localizzati saranno possibili esclusivamente per interventi di difesa idrogeologica e ricomposizione a seguito di frane e smottamenti, cui dovrà conseguire il ripristino del bosco nelle forme originarie;

[25] La rilevanza paesaggistica di una formazione forestale è valutabile in rapporto ai propri caratteri ecologico-ambientali: morfologici, biologici, naturali e storico-culturali: identitari, percettivi, che connotano i rapporti tra il paesaggio forestale, il territorio e i suoi modi d'uso presenti e/o passati, ed è determinabile in funzione del ruolo tuttora svolto dalla formazione forestale stessa. La tendenza del bosco di occupare gli spazi abbandonati dall'agricoltura, che ne ha favorito la recente espansione, ha provocato nella maggior parte dei casi una contrazione dei valori ecologico-ambientali, fino a costituire reali forme di degrado del paesaggio storico, sia agrario che forestale.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 39 di 82

7.2.4 La trasformazione del bosco è disciplinata dall'art. 8 del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34. Nell'ambito della *Core Zone* e della *Buffer Zone* la trasformazione del bosco, qualora ammessa, è comunque soggetta al ripristino dei coltivi, con modalità e forme coerenti con l'originario assetto agrario del fondo, e il miglioramento ecologico ambientale del contesto;

7.2.5 È sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, ai sensi *Art. 7 comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34. (fatto salvo quanto previsto dalle P.M.P.F vigenti).* I margini del bosco limitrofo agli interventi di trasformazione del bosco, dovranno presentare un andamento naturale (non perfettamente rettilineo), ed essere sottoposti a cure colturali e messa a dimora di specie arbustive tipiche, al fine di mitigare l'effetto denudazione conseguente all'interruzione drastica del bosco;

7.2.6 All'interno della *Core Zone*, e in aggiunta alle misure compensative previste per legge, in caso di trasformazione del bosco, all'espansione delle colture specializzate dovranno corrispondere spazi destinati alla realizzazione fasce erbose, siepi e/o filari di specie tipiche locali per una percentuale del 10% dell'area interessata dalla riduzione di superficie forestale. Tali elementi integrativi del mosaico colturale potranno esser utilizzati per la separazione delle unità colturali, o integrazione di analoghe formazioni esistenti;

7.2.7 Nella gestione selvicolturale dei boschi di castagno, in particolare nei versanti a nord delle *"corde collinari"* è favorito il governo a ceduo per la produzione di "paleria di castagno" quale opportunità, a chilometro zero, per l'impianto di nuovi vigneti, la sostituzione della paleria dei vigneti esistenti e per la riqualificazione di vigneti con sostegni incongrui. Sono in ogni caso salvaguardati e valorizzati i castagneti da frutto.

7.3 Siepi, macchie boscate ed elementi arborei, floristici

7.3.1 Nell'ambito della *Core Zone* e nella *Buffer Zone*, i sistemi vegetali costituiti da: siepi, e macchie boscate, rappresentano un elemento fondamentale della rete ecologica e uno degli elementi di forte caratterizzazione del mosaico agrario in grado di assicurare un elevato standard di servizi ecosistemici;

7.3.2 Dovrà essere garantita la conservazione attiva di tutte le coltivazioni, legnose, arbustive ed erbacee e con un buon equilibrio con le componenti boschive, la rete ecologica minore e con le strutture della Rete Natura, migliorando gli elementi formanti l'ecotono e la connessione ecologica con gli elementi di naturalità presenti, quali boschi, siepi, macchie boscate e corsi d'acqua anche alla luce delle Linee guida di indirizzo di cui al Decreto MIPAAF 10/03/2015.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 40 di 82

7.3.3 Le singolarità naturalistiche e ambientali gli elementi arborei e floristici che derivano direttamente dalle pratiche agricole tradizionali e dalla cultura locale quali:

- *filari e sistemazioni tradizionali;*
- *alberate e grandi alberi;*
- *impianti di aucupio (roccolo);*

che rappresentano particolari aspetti di rilievo paesaggistico, vanno sottoposti a cure colturali conservative e migliorative;

7.3.4 Nel caso di sistemazioni idraulico-agrarie per la realizzazione di nuove colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) dovranno essere preservati, migliorati e, ove praticabile, integrati gli elementi arborei e floristici esistenti, tenuto conto delle esigenze connesse alla coltivazione del fondo, All'espansione delle colture specializzate sarà favorita l'integrazione di tali elementi, con la messa a dimora di specie autoctone (pruni, cornioli, ciliegi, alberi da frutto tradizionali e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali) per quanto possibile nei luoghi marginali l'impianto a ricostituzione di valli denudate, o nelle sommità collinari o in prossimità di edifici rurali, coerentemente con le forme tradizionali documentate;

7.3.5 Nel caso di sistemazioni idraulico-agrarie che implichino la riorganizzazione di superfici superiori complessivamente a 1,00 ha dovrà essere previsto l'inserimento di filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati, delle specie autoctone sopraelencate di cui al punto precedente o comunque tipiche e ricorrenti, al fine di ricomporre una diversità di forme e garantire la conservazione del mosaico colturale.

8. VIABILITÀ INTERPODERALE E RECINZIONI

8.1. Gli interventi per la realizzazione della nuova viabilità interpoderale dovranno avvenire con le stesse caratteristiche dei percorsi d'interesse storico, conservando i caratteri originari (sterrato, lastricato, acciottolato, ecc.).

8.2. All'interno della *"Core Zone"* in caso di pendenze elevate e in modo limitato ai tratti soggetti a maggior attrito, si potrà far uso di manti di usura con mescola d'inerti locali e cls, con cromie analoghe a quelle della viabilità tradizionale, o con calcestruzzo drenante cromofibrato effetto terra battuta, garantendo in ogni caso un efficace sgrondo e regimazione delle acque.

8.3. All'interno della *"Core Zone"* sono ammesse recinzioni limitatamente alla pertinenza delle abitazioni, dei fabbricati rurali o di colture di pregio (ad es. orticole, vivaistiche ecc.). Altre forme di delimitazione delle proprietà potranno essere realizzate con elementi naturali, quali siepi, filari, ecc. È in ogni caso ammesso il mantenimento e favorito il recupero, delle originarie murature a secco.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 41 di 82

B2 – TITOLO ABILITATIVO E DOCUMENTAZIONE TECNICA

1. Elenco indicativo degli interventi di Miglioramento e Ricomposizione Fondiaria soggetti a titolo abilitativo o comunicazione:

a) Interventi di Trasformazione Strutturale e permanente del suolo:
- *Dissodamenti e movimenti terra per rettifiche, livellamenti;*
- *Regimazione delle acque, bonifiche e impianti irrigui con un nuovo assetto poderale, finalizzato alla meccanizzazione delle operazioni colturali;*
- *Nuova viabilità di accesso e servizio;*
- *Cambio colturale da terreno saldo a periodica lavorazione (con e senza opere): da Bosco, Pascolo e Prato stabile a coltivazione turnaria (seminativi) e a coltivazione permanente (oliveto, frutteto, vigneto ...)*[26].

b) Interventi di Recupero della conformazione originaria e di ripristino colturale:
- *Ripresa delle frane e smottamenti con adeguati movimenti terra, tuttavia contenuti all'interno del fondo, anche con realizzazione di drenaggi profondi e superficiali, miglioramento del sistema di sgrondo, raccolta e convogliamento delle acque;*
- *Contenimento/Eliminazione delle formazioni forestali spontanee invasive dei coltivi Art. 5 comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34;*
- *Ripristino di colture su terreni in stato di abbandono, invasi da formazioni arboree e arbustive non classificabili "bosco" ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34.*

c) Manutenzione Straordinaria:
- *Ricostituzione e miglioramento dei drenaggi profondi esistenti;*
- *Ceduazione di filari, siepi e formazioni forestali in genere;*
- *Realizzazione di terre armate o rinforzate senza alterazione dei profili originari.*

2. Elenco indicativo degli interventi di Gestione e Miglioramento Fondiario soggetti ad attività libera:

- *Espianto e reimpianto di coltivazioni permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) con il mantenimento dei sesti d'impianto, e della morfologia esistente;*[27]
- *La messa a dimora di specie arboree e arbustive (fruttifere e forestali) a mitigazione e completamento degli impianti produttivi;*
- *Aratura e fresatura con una profondità massima di 50 cm, funzionali alla semina di colture turnari e catastalmente classificate a seminativo o seminativo arborato;*
- *Sarchiatura di colture prative o relitti prativi - Sfalcio dei prati;*
- *Modeste riprofilature superficiali per il mantenimento delle linee di deflusso conseguenti a erosioni o depositi;*
- *Manutenzione ordinaria di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti - Riattivazione di scoline, fossati ecc. ostruiti;*
- *Ripresa di gradoni, ciglioni erbosi, per il mantenimento strutturale dei terrazzamenti;*

[26] *Vedi Glossario Allegato "D"*
[27] *Allegato B DGR 1082/2019 e modello di fac simile di dichiarazione da presentare all'ULSS e al Sindaco*

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 42 di 82

- *Semine/idrosemine, con o senza geo-tessuti, bio-stuoie, per interventi puntuali di difesa di gradoni e terrapieni, per il mantenimento delle forme originali in condizioni di sicurezza;*
- *Ripresa dei muri a secco e ripristino di pavimentazioni stradali lastricate;*
- *Eliminazione della vegetazione infestante (rovo, convolvolo, vitalba) e spietramento superficiale;*
- *Sostituzione di singole viti o altre piante arboree;*
- *Sostituzione di singoli tutori all'interno dei vigneti o altri arboreti;*
- *Pareggiamento dei terrazzamenti nelle aree collinari e/o pareggiamento e sistemazione superficiale dello spazio interfilare dovuto alla costipazione del terreno durante il passaggio delle macchine agricole.*

3. Documentazione Tecnica

Gli interventi di ricomposizione fondiaria e sistemazione idraulica - agraria per l'impianto di colture permanenti e trasformazioni colturali, dovranno essere accompagnati da una relazione che renda conto del quadro normativo di riferimento e della pianificazione urbanistica comunale per quanto conformata al presente "Disciplinare Tecnico", con una documentazione grafica e fotografica adeguata alla comprensione dello stato dei luoghi, ante e post intervento, con particolare attenzione alle modifiche indotte nell'ambiente e nel paesaggio.

La relazione redatta da tecnici abilitati dovrà contenere, oltre alle informazioni di carattere generale di cui sopra, gli elaborati grafici di progetto e le relazioni specialistiche in ragione dell'entità degli interventi e dei titoli abilitativi richiesti, che nel caso di interventi di trasformazione strutturale e permanente del suolo dovranno essere:

Relazione Tecnica

a) descrizione dettagliata degli interventi di conformazione del suolo: movimenti di terra, opere di sostegno e difesa;
b) descrizione delle opere idrauliche per lo smaltimento delle acque e per la difesa dei versanti: drenaggi, recapiti delle acque, con calcolo idraulico delle portate in caso di nuovi recapiti;
c) misure per contrastare le erosioni: inerbimenti, raccolta delle acque superficiali;
d) descrizione della nuova coltura permanente: sistemazione dei filari, tutori e misure di mitigazione desunte dalla relazione paesaggistica;
e) analisi storica delle trasformazioni e dei diversi usi agro-forestali dell'area di intervento e dell'immediato intorno riferita agli ultimi 60 (sessanta) anni, con successione di foto aeree storiche (GAI 1954-55 e/o REVEN 83) ed ortofoto recenti dal 2003 al 2015, nonché eventuali riprese fotografiche d'epoca e certificati catastali storici;
f) rilievi topografici realizzati prima dell'intervento corredati di piani quotati a curve di livello dotati di monografie dei caposaldi;[28]
g) rilievi fotografici panoramici o effettuati con drone;
h) estremi catastali attuali dei fondi oggetto dell'intervento;

[28] Tutti i nuovi impianti e reimpianti che prevedono movimenti terra dovranno essere provvisti di piano quotato ex-ante individuato attraverso un caposaldo certo;

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 43 di 82

i) verifica di conformità alla pianificazione urbanistica, territoriale e di settore.

Elaborati cartografici di progetto:

a) planimetria in scala appropriata su piano quotato e con indicazione delle sezioni verticali eseguite, con la rappresentazione fisica dello stato di fatto e dell'ipotesi di progetto, delle eventuali superfici forestali in riduzione e di quelle interessate dalle misure compensative, con rappresentate le singolarità geologiche da tutelare (doline, grotte, massi erratici …) e relative fasce di rispetto;
b) planimetria in scala appropriata su piano quotato e con indicazione delle sezioni verticali eseguite, con indicati i parametri tecnici del progetto;
c) le sistemazioni idraulico-agrarie delle aree interessate dall'impianto della coltura permanente, con indicate le pendenze effettive di versante e le pendenze sui filari;
d) la viabilità di servizio e le piste di manovra;
e) i drenaggi profondi e superficiali e i recapiti idraulici, con i particolari degli scarichi, comprensivi della sistemazione del punto di alimentazione del corpo recettore;
f) le aree interessate dai movimenti terra;
g) le aree da riservare nella misura del 10% all'integrazione del "prato" e del "bosco", come previsto al punto 7.1.3 e 7.2.6;
h) sezioni in numero congruo ed esteso anche al di fuori dell'ambito d'intervento con riportati i profili dello stato di fatto e di progetto, gli sterri e i riporti.

Relazione geologica-geotecnica e relazione di compatibilità idraulica che sia corredata per tutti i nuovi impianti e reimpianti da un progetto di sistemazione idrogeologica dei versanti e dei drenaggi che dovrà dimostrare l'invarianza idraulica in termini di tempi di corrivazione e assicurare adeguate opere di sedimentazione delle particelle solide mobilizzate;

Relazione agronomica e forestale con una specifica descrizione delle caratteristiche dei suoli presenti nell'area e delle misure che si prevede di attuare per garantire la ricomposizione delle caratteristiche dei suoli anche con riferimento alle misure compensative forestali;

Documentazione fotografica dello stato di fatto;

Relazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per tutti gli interventi riguardino aree e immobili tutelati per legge, o dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 142 e/o 136 del D.Lgs 42/04;

Relazione di V.INC.A. come previsto per i siti di Rete Natura 2000, con individuazione habitat prioritari.

4. Documentazione Tecnica semplificata

In caso d'interventi di minore entità per il recupero della conformazione originaria, di ripristino colturale e o di manutenzione straordinaria, comunque soggetti a titolo abilitativo, l'entità della

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 44 di 82

documentazione sarà adeguata alla necessità di rappresentazione e illustrazione del progetto, che si può ridurre a:

- *relazione sintetica sulla natura e modalità degli interventi;*
- *notizie sullo stato dei luoghi (foto);*
- *riscontro con il presente disciplinare come recepito dello strumento urbanistico del comune;*
- *presenza di norme di livello superiore e di eventuali habitat;*
- *planimetria localizzativa ed estremi catastali.*

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 45 di 82

ALLEGATO C
SCHEDA TIPO
per la catalogazione degli edifici e manufatti di valore storico-testimoniale

1 - La "Scheda Tipo" per la catalogazione degli edifici e manufatti di valore storico-testimoniale, prevista al punto 4/C2 delle norme *"Articolo Unico",* per *la conservazione dei caratteri d'integrità e di autenticità del Paesaggio (Sito UNESCO) "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene",* contiene i dati necessari alla compilazione della scheda ***"A Architettura"*** per i beni architettonici e paesaggistici predisposta dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) con riguardo ai seguenti dati:

CODICI

NCTR	Codice Regione		
	Codice Provincia	ISTAT	26
	Codice Comune	ISTAT	
ESC	Codice Ente Schedatore		
	Oggetto	n. progressivo	

LOCALIZZAZIONE

LC	Localizzazione Geografico Amministrativa	… Località - Indirizzo	
CTS	Localizzazione Catastale	… Comune Foglio Mappale	

DEFINIZIONE CULTURALE

ATBR	Riferimento all'intervento		
ATBD	Denominazione		

NOTIZIE STORICHE

RENR	Riferimento		
RENS	Notizia sintetica		

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS	Secolo		
RELI	Data		

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS	Secolo		
REVI	Data		

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDGG	Indicazione generica		
CDGS	Indicazione specifica		

DOCUMENTAZIONE

FTA	Documentazione Fotografica		
DRA	Documentazione Grafica		
VDC	Documentazione Video - Cinematografica		

ACCESSO AI DATI

ADS	Specifiche di accesso ai dati		

COMPILAZIONE

CMPD	Data		
FUR	Funzionario responsabile		

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 46 di 82

2 - La scheda tipo potrà essere utilizzata dai Comuni a integrazione e aggiornamento dei dati già contenuti nella schedatura prevista dall'Allegato "B" delle "Grafie e Simbologie Regionali Unificate", per la ricognizione degli edifici e manufatti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale.

3 - La scheda sarà redatta dal "richiedente" avente titolo, per tutti gli interventi di recupero/utilizzo di edifici e manufatti, presenti nella cartografia IGM anni 50/60 e Volo GAI 1954-55, con lo scopo di accertarne la reale consistenza e il valore storico-architettonico e testimoniale, anche, e soprattutto nel caso di ricostruzione di parti ruderali come previsto ai commi 2.4, 2.5 e 2.6 delle Norme.

MANUTENZIONE E RESTAURO

4 - Particolare attenzione sarà posta alla conservazione e valorizzazione delle parti originarie a cui saranno applicati criteri di restauro e risanamento, mentre gli interventi per il recupero delle parti non originarie dovranno prevedere la sostituzione degli elementi incongrui o il mascheramento delle strutture estranee alla tradizione costruttiva locale, nel rispetto delle forme e dei materiali tipici.

RICOSTRUZIONI/DEMOLIZIONI

5 - L'analisi prevista al comma 2.5 delle Norme, per la ricostruzione/demolizione di parti, o d'interi edifici e manufatti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, si dovrà basare su fonti storiche certe:
- *cartografia storica (catasto napoleonico, catasto austriaco, IGM storici o altro ...);*
- *foto aeree "storiche" (volo GAI 54-55);*
- *documentazioni fotografiche storiche ed attuali;*
- *rilievi planimetrici con saggi sulla natura dei materiali e un cenno alla stratigrafia dei depositi.*

6 - L'analisi si conclude con una rappresentazione grafica comparativa tra lo stato originario, secondo l'ipotesi di ricostruzione documentata e lo stato attuale, comprensivo degli edifici o manufatti oggetto di ricostruzione e del relativo ambito di pertinenza e contesto ambientale.

7 - Tale comparazione ha lo scopo di verificare in particolare l'idoneità al recupero funzionale di edifici e manufatti in relazione all'utilizzo possibile per gli aspetti di:

- sicurezza idrogeologica e statica in rapporto alla natura dei suoli;
- accessibilità: pedonale, ciclabile, equestre e veicolare;
- dotazione di servizi e infrastrutture a rete;
- compatibilità/incidenza ambientale nei confronti della rete ecologica e siti d'interesse comunitario.

DESTINAZIONI D'USO

8 - Ritenendo il recupero/ricostruzione un intervento in linea di principio compatibile con i valori paesaggistici del Sito UNESCO, le possibilità d'uso o riutilizzo, dovranno risultare compatibili con le verifiche d'idoneità di cui al precedente punto 7. Pertanto le destinazioni d'uso ammesse

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 47 di 82

al comma 2.1 lett. c) delle Norme**,** in caso di recupero di edifici e manufatti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, si possono riassumere:

- *attività agro-produttive e silvo-pastorali;*
- *residenza collegata alle attività ammesse (agro-produttive e silvo-pastorali);*

Per gli edifici individuati dal piano regolatore comunale, "non più funzionali alle esigenze del fondo" anche:

- *residenza non collegata alle attività agro-produttive e silvo-pastorali;*
- *soggiorno temporaneo per un turismo diffuso ed eco-compatibile del territorio del Sito UNESCO;*
- *attività funzionali alla conoscenza della storia dell'arte e della cultura e dei prodotti del Sito UNESCO.*

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 48 di 82

SCHEDA A1	REGIONE DEL VENETO Cod:_____ PROVINCIA di TREVISO Cod:_____ Comune di_____ Cod:_____

OGGETTO:

- Edificio: - residenziale ☐, produttivo ☐, religioso ☐,
- Manufatto: - stradale ☐ (manto, protezioni a valle, mura di sostegno, viadotto, ponte …)
  - idraulico ☐ (derivazioni, canalizzazioni, ponte-canale,

LOCALIZZAZIONE

- Estratto Carta Tecnica Regionale – ed – Estratto Mappa Catastale
- Coordinate Geografiche Gauss-Boaga fuso Ovest (*almeno un vertice da specificare* "spigolo sud-est" o …)
- Estremi Catastali: Sez.____Foglio_____mappale, _____
- Classificazione Catastale:_____Proprietà: _____

Contesto Fisico-Geografico *(Fisiografico)*

- Ambito Montano
- Ambito Pedemontano e Collinare
- Ambito Vallivo
- Ambito dell'Alta Pianura

Contesto Ambientale:

- Contesto silvo-pastorale ☐
  - Incolto o neoformazione forestale ☐
  - Bosco affermato ☐
  - Prato-pascolo ☐
- Contesto agricolo ☐
  - Collinare ☐
  - Vallivo – di pianura ☐
  - Parco ☐
  - Giardino ☐
  - Brolo ☐
  - Orto ☐
- Contesto Urbano ☐
  - Nucleo Rurale ☐
  - Centro storico ☐
  - Zona Residenziale ☐

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 49 di 82

DEFINIZIONE CULTURALE

- Bene Storico - testimoniale Non Tutelato (rilevante in quanto _____
- Bene Storico - testimoniale Individuato e Tutelato:

DLgs 42/04 art. 10 c. 4) ex L. 1089/39	☐
DLgs 42/04 art. 136 c. 1 lett b), c).ex L. 1497/39	☐
LR 11/04 art. 13 c. 1 lett. b)	☐
Ex L.R. 24/85, ex L.R. 58/78	☐
L.R. 80/80	☐
Pianificazione Territoriale/Paesaggistica	☐

TIPOLOGIA EDILIZIA

- o Isolato ☐
- o in cortina ☐
- o a corte ☐
- o a schiera ☐
- o in aggregato urbano o rurale ☐
- o altro (specificare) _____

DESTINAZIONE D'USO

Edificio o parte di edificio	*destinazione*	*ORIGINARIA*	*ATTUALE*
	in %		
Residenza Urbana	locali abitabili		
Accessorio alla residenza	autorimessa		
	magazzino		
	ripostiglio		
	Altro……		
Residenza Rurale	con annesso separato		
	con annesso giustapposto		
	con annesso inglobato		
Annesso Agricolo	stalla		
	fienile		
	magazzino		
	cantina aziendale		
	laboratorio per lavorazione prodotti agricoli, …		
	Altro……		

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 50 di 82

NOTIZIE STORICHE

Edificio o manufatto presente al:

1 Catasto Napoleonico □, 2 IGM storico □, 3 Volo GAI 54 – 55 □

CRONOLOGIA

	secolo	data
Corpo principale		
Interventi successivi 1		
Interventi successivi 2		

Particolari di rilievo:

Architettonico □, Scultoreo □, Pittorico □, altro _____

Rappresentazione Fotografica		
Contesto	Prospetti fotografici	Prospetti fotografici

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 51 di 82

CONSISTENZA dello Stato Attuale

Numero dei piani_____Superficie Utile _____

Volume mc_____Area di Pertinenza _____

CRATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI								
Strutture Verticali			Strutture Orizzontali			Coperture		
Legno ☐ Sasso ☐ Cotto ☐ altro ☐			Ferro ☐ C.A . ☐ Latero Cem ☐ Legno ☐			Laterizio ☐ Lamiera ☐ Legno ☐ altro ☐		
buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

	buono	mediocre	cattivo
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	☐	☐	☐
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	buono	mediocre	cattivo
	☐	☐	☐

Rappresentazione grafica stato attuale		
Piante	Sezioni	Prospetti

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 52 di 82

EDIFICI o MANUFATTI in condizioni ruderali

Ricostruzione grafica stato originario		
Piante	Sezioni	Prospetti

Fonti utilizzate per la ricostruzione grafica dello stato originario:

- Documentazione fotografica;
- Disegni e/o altre rappresentazioni;

Data:_____	Rilevatore: (*)
_____	

(*) Tecnico laureato in architettura o conservazione dei beni culturali o titolo equipollente.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 53 di 82

ALLEGATO D
Glossario

Acquacoltura
Per acquacoltura (o aquafarming), s'intende il processo di produzione che prevede la coltivazione o l'allevamento (inclusa la raccolta) di organismi acquatici (pesci, molluschi, crostacei, piante, e anfibi) utilizzando tecniche progettate per aumentare la produzione di tali organismi, oltre la capacità naturale dell'ambiente (per esempio, nutrimento regolare e difesa dai predatori).
Classificazione delle attività economiche Ateco 2007

Acque pubbliche
I laghi, i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia fanno parte nel demanio idrico, previsto espressamente all'articolo 822 del Codice Civile. In particolare, rientrano della categoria del «demanio naturale necessario» e appartengono quindi allo Stato oppure, in casi eccezionali, alle Regioni a statuto differenziato, o alle Regioni a statuto ordinario nel caso di attribuzione dei porti lacuali e di navigazione interna (su cui v. Beni pubblici e di interesse pubblico). Sono altresì definiti beni pubblici a fruizione collettiva, nel senso che appartengono, sulla base di una riserva originaria di legge, all'ente pubblico territoriale che si occupa della loro gestione e conservazione ma sono destinati all'uso da parte della collettività in generale.
Il Testo Unico delle acque pubbliche approvato con R.D. n 1775/1933, stabilisce che sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano o acquistino attitudine a usi di pubblico, generale interesse. La L. 36/1994 (cd. legge Galli) relativa alle disposizioni in materia di risorse idriche ha ampliato la categoria delle acque pubbliche includendovi tutte le a. superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 1). In tal senso il D.P.R. n. 238/1999 afferma l'appartenenza allo Stato di tutte le acque, sotterranee e superficiali, anche raccolte in vasi e cisterne, escluse quelle piovane non convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in vasi o cisterne. …

Agrària
Complesso di scienze e di pratiche applicate alla coltivazione della terra; anche come facoltà universitaria, che raggruppa tutte le discipline propedeutiche (più spiccatamente scientifiche) e speciali (più spiccatamente applicative) per la preparazione dei «dottori in agraria».
Vocabolario Treccani

Agricoltura
L'arte e la pratica di coltivare il suolo allo scopo di ottenerne prodotti utili all'alimentazione dell'uomo e degli animali e materie prime indispensabili per numerose industrie (cotone, lino, semi oleosi ecc.). In senso lato include anche l'allevamento del bestiame e la silvicoltura. Nello studio dell'agricoltura si possono distinguere tre principali filoni di ricerca: il primo attiene alle condizioni dell'ambiente fisico che influiscono sulla produzione vegetale e animale, e comprende, tra le altre discipline, l'agronomia, la zootecnia, la silvicoltura; il secondo riguarda le finalità e le caratteristiche degli uomini operanti in a., studiate dalla sociologia rurale; il terzo concerne le azioni

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 54 di 82

degli operatori e degli organi di Stato in relazione con le suddette condizioni e finalità, e sono proprio dell'economia e della politica agraria.

Enciclopedia Treccani

Agricoltura biodinamica

Il metodo biodinamico, elaborato nel 1924 dallo scienziato austriaco Rudolf Steiner, prevede un sistema di produzione concepito come un organismo a ciclo chiuso che produce secondo ritmi coerenti con i processi terrestri e che mira a riprodurre nell'azienda un modello agro-ecologico caratterizzato da ridotto impatto sul ciclo della materia e sul consumo di energia, in grado di raggiungere elevati livelli di efficienza ambientale e redditività economica. Gli obiettivi del processo sono la produzione di alimenti e di beni e servizi pubblici per la conservazione dell'ambiente, basati fra l'altro su standard che vengono verificati dall'ente certificatore (aumento della biodiversità, aumento quali-quantitativo dell'humus, ecc..). Gli strumenti operativi più importanti del sistema biodinamico sono, le rotazioni agricole, i preparati biodinamici, il compostaggio sia in cumuli con i preparati biodinamici o con trattamenti di superficie, il calendario lunare e planetario per le semine e per le operazioni colturali, le lavorazioni non distruttive del terreno, la concimazione di qualità attraverso sovesci particolari e concimazione con compost biodinamici. Inoltre il modello a ciclo chiuso impone in tutte le aziende biodinamiche la presenza di allevamenti.

(MIPAAF "Bioreport_2017-2018. L'Agricoltura Biologica in Italia" e http://www.biodinamica.org/)

Agricoltura biologica

La produzione biologica, così come definita dal nuovo REG (UE) 2018/848 del 30 maggio 2018, è "[…] un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall'altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale […].

Il Reg (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, si applicherà decorrere dal 1° gennaio 2021.

Agricoltura di sussistenza

Per agricoltura di sussistenza, come si legge nello Zingarelli 2014, s. v. agricoltura, s'intende «quella che ha lo scopo principale di fornire il necessario per vivere al coltivatore e alla sua famiglia». Oggi si parla di agricoltura di sussistenza con particolare riferimento alle condizioni di vita di vaste aree del Sud del mondo, caratterizzate da un'economia molto povera: i contadini possiedono o lavorano poca terra, di solito senza l'ausilio di macchinari, concimi chimici e non hanno macchine per lavorarla o concimi chimici, o impianti, impianti d'irrigazione, magazzini e strutture adatte alla conservazione d'irrigazione, e mancano le strutture per la conservazione dei prodotti in eccedenza. In sostanza, si produce quanto basta alla comunità locale per sopravvivere.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 55 di 82

Agricoltura estensiva
Sistema di coltivazione caratterizzato da produzioni modeste su ampie superfici, pertanto si riscontrano ridotti *input* per unità di superficie (suolo utilizzato). Normalmente una gran parte è adibita a pascolo o lasciata a riposo.

https://www.ecologiaambiente.com

Agricoltura integrata
Il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) è stato istituito con Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 (art. 2 comma 3) con lo scopo di "*garantire una qualita' del prodotto alimentare finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti. Il sistema assicura che le attivita' agricole e zootecniche siano esercitate in conformita' a norme tecniche di produzione integrata [..]che utilizzano tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversita', volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici*". L'adesione al sistema da parte degli operatori, è di natura volontaria (art. 2 comma 5). La Regione del Veneto attua attraverso i propri "Disciplinari di produzione integrata" e le "Linee Tecniche di difesa Integrata", aggiornati annualmente, i criteri d'intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da adottare per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, nell'ottica di un minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, consentendo di ottenere produzioni economicamente sostenibili.

https://www.reterurale.it/produzioneintegrata;
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/difesa-integrata)

Agricoltura intensiva
Sistema di coltivazione che punta a intensificare le colture o gli allevamenti per incrementarne la produttività per unità di superficie disponibile. Oltre alla meccanizzazione dei processi e l'implementazione di nuove soluzioni tecniche, spesso (per massimizzare le rese), si ricorre a un eccessivo uso d'*input* esterni (concimazioni, irrigazione e pesticidi).

https://www.ecologiaambiente.com

Agricoltura moderna (convenzionale intensiva)
Quella praticata con opportune tecniche colturali tendenti a ottenere la migliore possibile resa delle colture per unità di superficie (concimazione, irrigazione, sovescio, ecc.) e con il suolo coltivato in permanenza.

Vocabolario Treccani

Agricoltura sostenibile
loc. s.le f. Agricoltura che, nello sfruttamento delle risorse e nelle tecniche di produzione, si propone di non alterare l'equilibrio ambientale.

Vocabolario Treccani on line

Il concetto di **agricoltura sostenibile** è molto ampio e complesso. Può essere visto dal punto di vista:

- **ambientale**, intendendo un'agricoltura **rispettosa delle risorse naturali** quali acqua, fertilità del suolo, biodiversità, e che non utilizzi sostanze chimiche inquinanti. (agricoltura ecosostenibile)

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 56 di 82

- **sociale**, cioè la capacità dell'intera produzione agroalimentare mondiale di far fronte alla domanda globale, non solo dei paesi industrializzati, ma anche di quelli in via di sviluppo.
- **economico**, cioè vantaggiosa per l'agricoltore favorendo un reddito equo (commercio equo-solidale), la tutela della salute dell'operatore e il miglioramento della qualità della vita degli agricoltori e dell'intera società.

http://www.cure-naturali.it/agricoltura-sostenibile/3669;

Secondo l'OCSE è un metodo produttivo in grado di produrre reddito per l'agricoltore, fornendo condizioni di qualità e sicurezza dei prodotti per agricoltori e consumatori, e assicurando la durata indefinita delle risorse ambientali e della fertilità del suolo. Si tratta di un metodo che attiva in maniera efficiente la luce e i sottosistemi propri ai sistemi naturali, minimizzando gli apporti esterni di energia fossile e dei prodotti chimici di sintesi. (Sustainable agriculture)

https://fitogest.imagelinenetwork.com/it/glossario

Agricoltura "storico-tradizionale"

Sistema di produzione di tipo misto, diffuso e praticato nell'area, così come nel resto della regione, fino agli anni cinquanta del secolo scorso, dove oltre alla coltivazione diversificata del suolo era incluso l'allevamento del bestiame e l'utilizzo del bosco, in un'economia basata sull'autosufficienza e sulla piccola proprietà. Sistema rispetto al quale si era già distinta la viticoltura e la castanicoltura.

L'agricoltura "storico-tradizionale" rappresenta l'attività che ha dato origine al paesaggio rurale tradizionale, riconosciuto ed iscritto al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali d'interesse storico, con il D.M. 1750/2016, che costituisce il punto di partenza del processo evolutivo che ha determinato i caratteri di integrità e di autenticità del Paesaggio *"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"* sito patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.

Sotto il profilo ecologico, l'agricoltura storico-tradizionale, mantiene in uno stato di latenza la debolezza dell'agrosistema, grazie ad alcuni meccanismi correttivi o stabilizzanti che si manifestano nel lungo periodo e, salvo particolari eccezioni, si può considerare un'attività a basso impatto, che nel corso dei secoli ha permesso il mantenimento degli agrosistemi in condizioni di stabilità.

I metodi dell'agricoltura "storico-tradizionale" si basavano principalmente su:

- ***concimazione organica****: come conseguenza dell'allevamento, che mantiene il terreno in uno stato di fertilità generale stabile, da cui traggono indubbiamente vantaggio le stesse colture agrarie.*
- ***rotazioni colturali*** *che avevano lo scopo implicito di ottimizzare l'allocazione delle risorse nell'ambito di un ciclo poliennale e contenere la pressione ecologica da parte delle specie "dannose";*
- *presenza diffusa di superfici a* ***prato poliennale*** *o* ***stabile****, sempre funzionale all'allevamento, che aveva inoltre un effetto di miglioramento della fertilità chimico-fisica del terreno;*
- *presenza di* ***bosco – siepi e filari****, quali elementi del paesaggio rurale che favorivano, l'insediamento di un'entomofauna utile e il rifugio per i vertebrati insettivori.*

Tale indirizzo produttivo misto e l'ordinamento colturale diversificato costituivano pertanto una forma rudimentale di tutela della biodiversità.

Nota: definizione applicata esclusivamente alla lettura e interpretazione del Disciplinare Tecnico per il Sito UNESCO delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" e che si può far derivare da quella di ***paesaggio rurale tradizionale e d'interesse storico*** *proprio in quanto espressione di un'agricoltura condotta con metodi "storico-tradizionali".)*

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 57 di 82

Agrimensura
In topografia disciplina che si occupa di determinazioni relative ad appezzamenti di terreno, quali per es. la misurazione e ripartizione delle aree, la confinazione, il ripristino e le rettifiche di confine ecc. Per le operazioni in campagna si usano strumenti topologici (principalmente longimetri e squadri). I metodi di calcolo possono essere numerici, grafici, grafico-numerici e meccanici.

Enciclopedia Treccani

Agroecologia
Disciplina che si avvale delle teorie ecologiche per analizzare il ciclo degli elementi minerali del suolo, le trasformazioni energetiche e i processi biologici che avvengono nel terreno sottoposto a sfruttamento agricolo.
Sono state quindi rivalutate alcune pratiche agronomiche, quali l'avvicendamento (aumento temporale dell'agrobiodiversità), le consociazioni tra specie arboree (aumento spaziale dell'agrobiodiversità), le colture promiscue tra specie arboree ed erbacee (per ridurre l'erosione del terreno), l'agroforestazione (aumento della biodiversità vegetale e animale nel tempo e nello spazio).

Enciclopedia Treccani.

Agroecosistema
In scienze agrarie, ecosistema secondario caratterizzato dall'intervento umano finalizzato alla produzione agricola e zootecnica. Rispetto all'ecosistema naturale, nell'agroecosistema i flussi di energia e di materia sono modificati attraverso l'apporto di fattori produttivi esterni (fertilizzanti, macchine, irrigazione ecc.), con l'obiettivo di esaltare la produttività delle specie agrarie vegetali coltivate dall'uomo, eliminando quei fattori naturali (altre specie vegetali, insetti, microrganismi) che possono essere dannosi o entrare in competizione con la coltura agricola a scapito della sua produttività. Caratteristiche fondamentali di un agroecosistema sono, quindi, l'elevata specializzazione e la riduzione della diversità biologica. …

Enciclopedia Treccani.

Agronomìa
Scienza e pratica dell'agricoltura, intesa come applicazione dei principî scientifici alla coltivazione delle piante, in modo da ottenere la massima produzione, e all'utilizzazione dei prodotti agricoli.

Vocabolario Treccani

Appoderamento
Frazionamento di un territorio coltivato o coltivabile, in aziende agrarie atte alla coltivazione agricola ottimale, in relazione alla qualità del suolo, all'attrezzatura permanente, alle scorte vive o morte e al lavoro umano da impiegarvi.

Vocabolario Treccani

Nella determinazione dell'ampiezza dei singoli poderi da costituire occorre tener presente fattori quali: a) sociale (per cui è desiderabile frazionare la terra fra il maggior numero di famiglie contadine compatibile con la produttività del terreno); b) economico (i nuovi poderi dovranno produrre un reddito, almeno dopo un certo tempo); c) agronomico (fertilità del suolo, piovosità ecc.). L'a. razionale è preceduto da opere fondiarie (case coloniche, strade ecc.) e tecniche (ammendamento e sistemazione del suolo).

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 58 di 82

Aratura
Operazione agricola consistente nello staccare dal terreno delle fette orizzontali rovesciandole e frantumandole allo scopo di predisporlo per la semina e le piantagioni, di ricoprire le sementi, interrare i fertilizzanti, distruggere le cattive erbe ecc.; il terreno ne risulta elaborato, sminuzzato, rimescolato, aerato, preparato per assorbire meglio l'acqua e sviluppare l'apparato radicale e per i processi chimici e biologici inerenti alla nutrizione delle piante. L'aratura si esegue mediante l' aratro, attrezzo probabilmente originario dell'Egitto o dell'Oriente

Enciclopedia Treccani.

Aratura (tipi di…)
Si distinguono:
aratura ordinaria che, a seconda della profondità cui viene spinta, può essere:
- *superficiale (fino a **10-12 cm**, per interrare concimi, sementi, oppure per rompere le stoppie),*
- *media (tra i **15 e i 25 cm**, la più comune, per preparare, per es., il terreno alla semina del frumento),*
- *profonda o di rinnovo (tra i **25 e i 40 cm**, a carattere periodico quando dia inizio all'avvicendamento delle colture);*

aratura di scasso,
- *profonda fino a **1 m,** per rendere coltivabili terreni incolti o preparare frutteti.*

Caratteristiche dell'aratura sono la larghezza e la profondità del solco, il rivoltamento della fetta e la frantumazione. La direzione dei solchi, tracciati paralleli fra loro, è di solito secondo la maggior lunghezza dei campi per ridurre la perdita di tempo nelle voltate ed è orientata da N a S quando il terreno è sistemato a porche molto rialzate; sui terreni in pendio talvolta segue le curve di livello, talvolta la linea di maggior pendenza (aratura a rittochino).

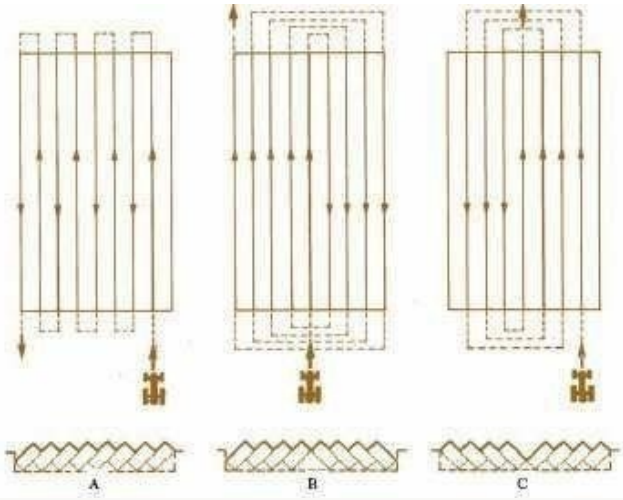

La superficie del terreno arato può essere: piana, il che si ottiene rivoltando la terra sempre da una parte (*aratura alla pari*; fig. 1A) e usando in genere aratri doppi; *aratura a prosoni*, cioè a strisce di terreno larghe da 5 a 20 m, limitate da solchi lateralmente; a prose o porche, che sono strisce più strette, talvolta ottenute soltanto da due solchi d'aratro. Con l'aratura piana l'irrigazione è più agevole e uniforme, la vegetazione è più regolare e più facile è l'impiego dei mezzi meccanici di coltivazione. L'aratura a prose, se da un lato lascia uno strato più alto di terra a disposizione delle piante seminate sul ciglio della prosa ed evita gli inconvenienti delle acque stagnanti, dall'altro

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 59 di 82

presenta differenze di fertilità nella superficie dei campi, mancanza di uniformità nelle colture, nello spargimento dei concimi e delle sementi, e crea difficoltà di transito alle macchine e ai carri agricoli. L'*aratura a prosoni*, a seconda della larghezza, presenta vantaggi e difetti degli altri tipi. I prosoni si ottengono con due procedimenti di aratura: colmando (fig. 1B), quando si inizia il primo solco nel mezzo dell'appezzamento e si ritorna con il secondo solco ribattendo il primo, cioè addossando la terra ribaltata dal secondo solco contro quella già ribaltata dal primo, e così si continua sino a lasciare due solchi aperti ai lati; scolmando (fig. 1C) quando il lavoro ha inizio ai lati per finire sulla linea mediana del campo dove termina lasciando aperto un solco.

Enciclopedia Treccani.

Arboricoltura

Scienza e tecnica, che guida nella coltivazione degli alberi sulla base delle caratteristiche biologiche proprie di ciascuna specie e delle relative varietà, nei vari ambienti. È distinta in tante branche quante sono le specie coltivate o i gruppi omogenei di queste (**viticoltura**, agrumicoltura, frutticoltura ecc.).

Treccani Enciclopedia

Fruttéto s. m. [der. di *frutto*; cfr. lat. tardo *fructetum*]. – Terreno coltivato ad alberi da frutto.

Vignéto s. m. [lat. *vinētum*, der. di *vinum* «vino», incrociato con *vigna*1]. – Complesso di viti, terreno coltivato a viti, …..Con il termine vigneto si intende un appezzamento di terreno dedicato alla monocoltura della vite.

Olivéto (o **ulivéto**) s. m. [lat. *olivētum*, der. di *oliva* «olivo»]. – Terreno piantato a olivi, e anche il complesso degli olivi che vi sono piantati.

Vocabolario Treccani

Arboricoltura da legno

la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale;

Art. 3 comma 2, lett. n), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Bonifica agraria

E' il complesso d'interventi di pubblico interesse (tecnici, igienici, demografici, economici), finalizzati al risanamento di aree territoriali improduttive o dissestate attraverso opere e attività coordinate di trasformazione di terreni, sistemazione di flussi d'acqua e realizzazione d'infrastrutture.

Enciclopedia Treccani

Boscata, "macchia boscata"

Si definisce macchia boscata qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetanti su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per il bosco e in ogni caso avente una superficie superiore a 100 mq e inferiore a 2000 mq. Tali raggruppamenti vegetali costituiscono una componente strutturante nella definizione dei caratteri figurativi e morfologici del

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 60 di 82

paesaggio, oltreché essere degli importanti corridoi ecologici e, qualora identificate, delle *stepping stone* al fine di conservare e contribuire all'aumento degli elementi di biodiversità.

Bosco

Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

Art. 3 comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.

Art. 3 comma 4, , D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono **assimilati a bosco**:

a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;

b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi d'intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;

d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa d'interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, d'incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 61 di 82

f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

Art. 4 comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **non rientrano nella definizione di bosco**:

a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;

b) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n), le tartufaie coltivate di origine artificiale, i noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;

d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

Art. 5 comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Ed inoltre, sempre per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **non sono considerati bosco**, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni:

a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali compenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conformemente ai criteri minimi nazionali definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 11, e fatti salvi i territori già tutelati per subentrati interessi naturalistici;

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 62 di 82

b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età.

Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.

Art. 5 commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Bosco da pascolo
Le superfici a bosco destinate tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non predominante;

Art. 3 lett. m), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Bosco di protezione diretta
Superficie boscata che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;

Art. 3 lett. r), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Campo
s. m. [lat. *campus* «campagna, pianura» poi «campo di esercitazioni, campo di battaglia»]. – Termine che ha assunto (per evoluzione dai sign. principali che già aveva nella lingua d'origine) notevole varietà di accezioni e di usi, rimanendo però sempre legato alla sua accezione fondamentale, e cioè: spazio libero, contenuto entro limiti concretamente o idealmente determinati e con caratteristiche proprie. **1. a.** Spazio limitato di terreno destinato alla coltivazione di cereali, leguminose, ecc.: *un c. di grano* o *coltivato a grano*; *un c. di biada*, *di patate*; *c. sperimentale*; *i prodotti dei c.*; *arare*, *lavorare il c.*; *c. arati*, *seminati*; *fiori di c.*, *insalata di campo*.

> **Unità di misura di superficie**: si chiamano **campo** alcune antiche unità di misura agrarie in uso nei territori della ex Repubblica di Venezia, erano misure legate alla quantità di raccolto e perciò variavano a seconda della posizione geografica e tipologia del terreno.

Campo trevigiano
Unità di misura di superficie pari a 52,047 are; …

Vocabolario Treccani

Ceduo
agg. [dal lat. *caeduus*, der. di *caedĕre* «tagliare»]. – Che si può tagliare, detto di bosco (anche come s. m., *il ceduo*) o macchia che si taglia periodicamente per averne legna, o anche di pianta di cui si tagliano periodicamente i rami, lasciando i ceppi o pedali che possono rimettere.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 63 di 82

Il bosco ceduo è una forma di governo del bosco che si basa sulla capacità di alcune piante di emettere ricacci se tagliate. Questo tipo di formazione boschiva è quindi costituita essenzialmente da polloni, cioè da alberi provenienti da rinnovazione agamica (moltiplicazione vegetativa). Con il taglio il popolamento non viene sostituito nella sua totalità ma solo nella parte epigea. Sugli alberi è possibile individuare quattro tipi di gemme:

- *Gemme dormienti: sono quelle che schiudono alla primavera successiva la loro formazione. Da esse dipende il normale allungamento del fusto e della chioma.*
- *Gemme latenti o proventizie: sono gemme frequenti alla base dei fusti, concentrate in particolare sulla zona del colletto (zona ipocotiale), che non si schiudono ma rimangono allo stato latente. Queste sono già preformate e si attivano in risposta ad una sollecitazione esterna (taglio).*
- *Gemme sostitutive o sottogemme: si trovano spesso vicino alle gemme dormienti con lo scopo di sostituirle quando muoiono o non possono svilupparsi.*
- *Gemme avventizie: si formano in seguito ad un'azione traumatica. Esse non sono preesistenti, ma possono formarsi tra legno e corteccia sul callo cicatriziale.*

Ciglio della strada

Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).

Art. 2. DM 1° aprile 1968 n. 1404
(Definizione del ciglio della strada)

Coltivazione di colture non permanenti

Coltivazioni di piante che non durano più di due stagioni agricole, è inclusa la coltivazione di queste piante per la produzione di sementi.
Coltivazione di:

- cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi oleosi;
- riso;
- ortaggi e meloni, radici e tuberi;
- canna da zucchero;
- tabacco;
- piante tessili;
- floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti.

Coltivazione di colture permanenti

Coltivazioni di piante che durano nel terreno più di due annate agrarie, che pur morendo stagionalmente ricrescono in modo costante. È inclusa la coltivazione di queste piante per la produzione di sementi.
Coltivazione di:

- uva;
- frutta di origine tropicale e subtropicale;
- agrumi;
- pomacee e frutta a nocciolo;
- altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio;

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 64 di 82

- frutti oleosi;
- piante per la produzione di bevande;
- spezie, piante aromatiche e farmaceutiche;
- altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale).

Fonte: http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?

Coltura [col-tù-ra] s.f.
Coltivazione di piante e opportuna lavorazione del terreno: *colture. intensive*; *estensive.* Piante e terreno coltivati:…
Coltura s. f. [dal lat. *cultura*, der. di *colĕre* «coltivare»]. – **1. a.** Coltivazione, intesa genericam. come complesso dei lavori campestri: *la c. della terra*, *dei campi*; o, più spesso, in modo determinato: *la c. del riso*, *delle piante da frutto*; *c. artificiali*, a scopo di studio; *piante erbacee da grande c.* (o *da pieno campo*), quelle (cereali, foraggi, ecc.) coltivate su grandi estensioni e con l'impiego di macchine e attrezzi; *piante da piccola c.*, quelle (ortensi e ornamentali) che coprono superfici limitate e sono prevalentemente coltivate col lavoro diretto dell'uomo; *c. acquosa* (o *idrocoltura*), coltivazione di piante con le radici nell'acqua, anziché nel terreno, con opportuna aggiunta di sali minerali. **b.** Terreno coltivato, o l'insieme delle piante coltivate: *la grandine ha recato notevoli danni alle colture*.

Vocabolario Treccani

unità colturale
Per "unità colturale" si intende *l'appezzamento di terreno interessato da una coltura specifica, delimitato fisicamente da altre unità colurali, incisioni vallive e/o linee di cresta, corsi d'acqua anche minori, viabilità anche aziendale, bosco consolidato*.
Nota: definizione applicata esclusivamente alla lettura e interpretazione del Disciplinare Tecnico per il Sito UNESCO delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".

minima unità colturale
Per minima unità colturale si intendeva l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, in caso di terreno non appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria (art. 846 c.c.); gli atti (come alienazioni o frazionamenti) che non avessero rispettato la minima unità colturale sarebbero stati annullabili (art. 848 c.c.). La determinazione della minima unità colturale, che avrebbe dovuto essere effettuata distintamente per zone con provvedimento di un'«autorità amministrativa» (art. 847 c.c.) non specificata, non è mai concretamente avvenuta. Infine, l'art. 7 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ha abrogato gli artt. 846-848 c.c.

Enciclopedia Treccani

Confine stradale
Il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

Art. 3 "definizioni stradali e di traffico" del Codice della Strada

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 65 di 82

Consorzio di miglioramento fondiario
Il consorzio di miglioramento fondiario è una persona giuridica privata istituito in forza dell'art. 71 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 di approvazione del Testo Unico delle norme sulla bonifica integrale.

Demanialità
In un corso d'acqua pubblica (R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904) la demanialità comprende l'alveo (fondo e sponde) fino al livello della piena ordinaria e le opere idrauliche (muri di sponda, argini, ecc. …);

Dissodaménto
L'operazione con cui si dissoda un terreno incolto. Lavorazione straordinaria eseguita su un terreno naturale che non è mai stato interessato da usi agricoli oppure su un terreno rimasto incolto per molti anni. Questa lavorazione, piuttosto profonda, si esegue una sola volta dopo un disboscamento o il allo scopo di destinare il terreno alla coltivazione.

Fascia di tutela dei corsi d'acqua
Si distingue una fascia di tutela assoluta, sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, entro cui sono vietati in modo assoluto, lavori ed atti tra i quali "le piantagioni di alberi e siepi, le costruzioni, gli scavi e il movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri 4 per le piantagioni e movimento del terreno"; la fascia di rispetto è "di metri dieci per le costruzioni e per gli scavi" (art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904).

Fondo
Come proprietà terriera Nel significato di proprietà terriera il fondo comprende sia terreni sia case (distinguendo *fondi rustici* e *fondi urbani).*

Fondo chiuso
Fondo che il proprietario cinge con un muro, siepe o qualsiasi altro riparo per vietare l'accesso agli estranei, acquistando il diritto di perseguire giudizialmente il violatore del divieto.

Enciclopedia Treccani

Frana
Si definisce frana un movimento di roccia, detrito o terra lungo un versante (sotto l'azione della gravità) (Cruden, 1991: UNESCO WP/WLI). Comprende la cavità prodotta da tale spostamento sulla superficie di distacco e il cumulo del materiale al basso. Si hanno diverse classi di frane: **crolli e ribaltamenti** (in blocchi di roccia o di terra compatta, con movimento prevalentemente verticale o di ribaltamento rigido); **scorrimenti rotazionali** (con movimento lungo una superficie concava; comprendono gli scoscendimenti di terreno sciolto); **scorrimenti traslazionali** (con prevalente movimento di traslazione lungo il pendio, coinvolgono blocchi di roccia o coltri di terreno; comprendono gli scivolamenti); **colate lente** (movimento lento di massa per deformazione plastica di terreni sciolti, coesivi; comprende il soliflusso ed il soilcreep); **colate rapide** (caratterizzate da

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 66 di 82

una miscela di materiale scarsamente coesivo ed acqua, generalmente lungo impluvi o vallecole; comprendono *debrisflow*, *mudflow*).
Una frana può essere: *attiva* (attualmente in movimento) *sospesa* (si è mossa entro l'ultimo ciclo stagionale ma non è attiva attualmente) *riattivata* (di nuovo attiva dopo essere stata inattiva) *inattiva* (si è mossa per l'ultima volta prima dell'ultimo ciclo stagionale).
Le frane *inattive* si distinguono in: *quiescenti* (frana inattiva che può essere riattivata dalle sue cause originarie) *naturalmente stabilizzata* (frana inattiva che è stata protetta dalle sue cause originarie senza interventi antropici) *artificialmente stabilizzata* (frana inattiva che è stata protetta dalle sue cause originarie da apposite misure di stabilizzazione) *relitta* (frana inattiva che si è sviluppata in condizioni geomorfologiche o climatiche considerevolmente diverse da quelle attuali).

ENEA Linee guida Per La Salvaguardia Dei Beni Culturali Dai Rischi Naturali

Miglioramento fondiario
E' un investimento duraturo di capitale e di lavoro nell'ambito dell'azienda agricola che comporta una valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e che si concretizza normalmente con un aumento della produttività e redditività del fondo rustico, attraverso principalmente l'aumento della fertilità dei terreni.

A.V.E.P.A.

Per miglioramento fondiario si intende qualsivoglia investimento duraturo di capitale e di lavoro, attuato nell'ambito dell'azienda agricola, che comporta una valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e che si concretizza normalmente con un aumento della produttività e redditività del fondo agricolo, attraverso principalmente l'aumento della fertilità dei terreni, intesa come attitudine produttiva degli stessi anche attraverso la funzione di abitabilità e nutrizione per le coltivazioni agrarie.

DGR n. 1300 del 10.09.2018

Minima lavorazione del terreno
E' una via di mezzo tra l'aratura e la semina diretta (o su sodo), e può entrare con profitto in rotazione con l'aratura per abbattere i costi e mitigare le azioni di disturbo al suolo provocati dalle arature.

Paesaggio
"… si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni."

D.Lgs 42/2004 art. 131

" … designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;"

Convenzione Europea del Paesaggio, art. 1 - FI - 2000

Paesaggio rurale tradizionale e di interesse storico:
… "porzioni di territorio classificato come rurale e/o elementi lineari o puntuali, che pur continuando il loro processo evolutivo conservano evidenti testimonianze della loro origine e della loro storia, mantenendo un ruolo nella società e nell'economia. Essi comprendono ordinamenti colturali, manufatti e insediamenti, di uso agricolo, forestale e pastorale, che mostrano

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 67 di 82

caratteristiche di tradizionalità o interesse storico;" (DM n. 17070 del 19.11.2012, relativo all'istituzione dell'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali.

Art. 2 DM n. 17070 del 19.11.2012

Podere
Fondo rustico destinato a coltura o suscettibile di coltura, lavorato da una o più famiglie coloniche in proprio o per contratto di affitto o, un tempo, di mezzadria. Tali p., con le rispettive case, costituiscono un esempio d'insediamento umano sparso: si trovano o sui colli, o sui poggi, o in pianura vicino ai pozzi o alle risorgive, o sui versanti soleggiati delle regioni montane.

Vocabolario Treccani

Prato
s. m. [lat. *pratum*] (pl. *-i*, ant. *le prata*, *le pràtora*). – 1. a. In scienza della vegetazione, ogni fitocenosi costituita da specie erbacee (sinon. di *prateria*). In Italia sono prati naturali quelli che si sviluppano dove gli alberi non possono insediarsi: in alta montagna, o sui suoli salati; per il resto i prati sono formati dall'uomo con la distruzione del bosco e vengono mantenuti per mezzo delle falciature (*p. falciati*) o del pascolamento (*pascoli*). b. In agraria, tipica prateria oggetto di attività agronomica ed utilizzata per la produzione di foraggio mediante sfalcio; si definisce *p. naturale* o *p. artificiale* a seconda che sia ottenuto da inerbimento naturale o mediante semina delle specie costituenti; il numero di queste comporta ulteriori denominazioni: *p. monofitico*, con una sola specie, *p. oligofitico*, con 2-5 specie, *p. polifitico*, con più di 5 specie; in relazione alla durata i prati sono distinti in *p. annuali* o erbai e *p. pluriennali*; in questo secondo caso, *p. stabili* se durano fino a 5 anni e *p. permanenti* quando persistano oltre i 5 anni. …

Vocabolario Treccani

Si definisce prato un terreno inerbito da più di un anno, con prevalente presenza di erba o altre piante erbacee da foraggio sia annuali che poliennali. Il Prato è una coltura foraggera poliennale sottoposta ad almeno uno sfalcio all'anno e può essere costituita da un'unica specie, prato monofita, o da una miscela di più specie generalmente graminacee e leguminose insieme, prato polifita. Nel caso in cui il cotico erboso venga mantenuto per più di 5 anni, si parla di prato stabile; se invece la durata risulta inferiore a 5 anni si tratta di un prato avvicendato. Il pascolo ha le stesse caratteristiche botaniche ma non prevede lo sfalcio periodico bensì il pascolamento degli animali.

Prato o pascolo arborato
Le superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame;

Art. 3 lett. l), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Prato o pascolo permanente
Le superfici non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni, in attualità di coltura per la coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell'anno, o sulle quali è svolta attività agricola di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 68 di 82

producano mangime animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;

Art. 3 lett. i), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34
"*Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali*"

Rurale
agg. [dal lat. tardo *ruralis*, der. di *rus ruris* «campagna»]. – Che è della campagna, che ha relazione con la campagna in genere (spesso in contrapp. a *urbano*): *l'ambiente r.*; *popolazione r.*, i contadini (indicati talora anche con il sost. pl. *i rurali*, meno com. al sing., *un rurale*); *le massaie r. di un tempo* (v. massaia); *cassa r.*, società cooperativa di credito fra piccoli agricoltori; *edilizia r.*, che riguarda le case coloniche e i varî edifici per il ricovero del bestiame, delle macchine agricole e dei prodotti; *medicina r.*, relativa alle popolazioni agricole; *economia r.*, l'economia privata dell'impresa agraria.

Vocabolario Treccani

Sarchiatura
In agraria, l'operazione del sarchiare, consistente nel lavorare superficialmente la terra per 3-4 cm di profondità, con il sarchio, le zappe o le sarchiatrici, in modo da sminuzzare il terreno e attivare così la respirazione delle radici, attenuare l'evaporazione per capillarità e distruggere le malerbe; è utile soprattutto nei climi aridi e nei terreni più o meno sabbiosi, sia nelle colture erbacee sia in quelle legnose come vite, olivo, alberi da frutto.

Vocabolario Treccani

Selvicoltura (**silvicoltura**)
E' la scienza che studia l'impianto, la coltivazione e l'utilizzazione dei boschi. Selvicoltura in senso stretto significa tutto quell'insieme di interventi che vanno dai tagli di rinnovazione ai tagli intercalari i quali permettono la coltivazione del bosco garantendo la sua rinnovabilità; il prelievo legnoso che se ne ricava viene valutato in termini di sostenibilità, ovvero uno sfruttamento ponderato di una risorsa che viene mantenuta rinnovabile;

Ramo delle scienze forestali che riguarda l'impianto e la conservazione dei boschi. Con significato più estensivo, il complesso delle scienze forestali, che insegna a trarre il maggior utile possibile dai terreni boschivi, i cui prodotti si distinguono in primari (legname) e secondari (erba, frutta, resine ecc.).

Enciclopedia Treccani

Sémina
L'operazione di *seminare* (detta anche seminagione), che si compie spargendo a mano o a macchina la semente, sul terreno in precedenza preparato ad accoglierla e il complesso delle operazioni che immediatamente precedono o seguono l'atto stesso.

Vocabolario Treccani

Semina su "sodo"
La semina su sodo (sod seeding), consistente nella deposizione del seme nel terreno senza alterare la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di 8-10 cm e una profondità di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina e nella chiusura del solco di semina senza rivoltamento del terreno. Rappresenta una delle tecniche di agricoltura conservativa che si basa su tre elementi cardine: il minimo disturbo al terreno, le rotazioni diversificate delle colture e delle colture di

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

copertura e la copertura continua mantenendo i residui vegetali sul terreno. Il fondamento alla base dei tre principi sono le loro interazioni con il carbonio nel suolo, che rappresenta il fattore principale per assicurare qualità del suolo sul lungo periodo e produttività alle colture agrarie. (

PSR Regione Veneto 2014-2020.
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020

Sentiero (o mulattiera o tratturo)
Strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali (art. 3 "definizioni stradali e di traffico" del Codice della Strada).

Sesto d'impianto
In arboricoltura, è la disposizione geometrica delle piante, con relative interdistanze, impostata in una piantagione legnosa.

Sièpe
Riparo, costituito per lo più da una piantagione lineare (stretta, fitta e lunga) …fascia di vegetazione costituita da alberi od arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente le funzioni di delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua. La siepe, al pari della macchia boscata, rappresenta un importante carattere paesaggistico e ambientale.

Soprassuòlo
La parte superficiale del terreno; per estens., tutto ciò che esiste o cresce alla superficie del terreno (spec. in contrapp. a *sottosuolo*): *i prodotti del s.*; in partic., in agronomia, strato (detto anche *suolo*) più superficiale del terreno, attraversato dalle radici delle piante, contrapp. a *sottosuolo*; anche l'insieme della vegetazione di un terreno: *s. arboreo*, *s. boschivo*. Nel linguaggio giur., il termine assume sign. più ampio, per comprendere in genere tutto ciò che sovrasta il suolo (*diritto di s.*) o, in senso più stretto, ciò che, essendo incorporato nel suolo, emerge da esso e forma oggetto del diritto di superficie.

Vocabolario Treccani

Sostenibilità
Nelle scienze ambientali ed economiche, condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.

Enciclopedia Treccani

Sovèscio
Pratica agraria che consiste nel sotterrare nel terreno piante o parti di piante allo stato fresco, per correggere terreni troppo compatti, per arricchirli di sostanza organica e, se viene eseguita con piante leguminose, per introdurre nel suolo l'azoto atmosferico assimilato dai vegetali stessi; possono essere impiegati materiali cresciuti in altro luogo (*concimazione verde*), ma più spesso si impiegano piante cresciute sul posto e anche ivi appositamente seminate.

Vocabolario Treccani

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 69 di 82

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 70 di 82

Strada
Striscia di terreno più o meno lunga e di sezione sensibilmente costante, attrezzata per il transito di persone e di veicoli …
Ai fini dell'applicazione delle norme del Codice della strada si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 titolo I, art. 2

Suolo
Superficie del terreno, in particolare, lo strato più superficiale di esso, formatosi in seguito all'alterazione del substrato roccioso per successive azioni fisiche, chimiche, biologiche da parte di agenti esogeni e degli organismi che vi si impiantano. Rappresenta l'interfaccia tra terra, aria e acqua e ospita gran parte della biosfera. Visti i tempi estremamente lunghi di formazione del suolo, si può ritenere che esso sia una risorsa sostanzialmente non rinnovabile. È un elemento del paesaggio e del patrimonio culturale e svolge un ruolo fondamentale come habitat e pool genico. Nel suolo vengono immagazzinate, filtrate e trasformate molte sostanze, tra le quali l'acqua, i nutrienti e il carbonio.

Enciclopedia Treccani

Terra armata
Il termine "terra armata" è registrato in Francia e prevede il rinforzo con rete metallica.

Terra rinforzata
Le terre rinforzate sono opere di ingegneria naturalistica atte a stabilizzare pendii naturali o artificiali. Sono opere in rilevato, costruite a strati di terreno compattato meccanicamente con interposti elementi strutturali di rinforzo ad intervalli regolari (reti metalliche, geogriglie di materiale sintetico, listelle di metallo o di plastica). Il rinforzo può essere semplicemente steso in fogli orizzontali oppure risvoltato a formare dei sacconi di contenimento. Questi possono essere a paramento irrigidito e confinato da rete elettrosaldata o altri materiali e protetto dall'azione dell'erosione, oppure a paramento libero ed irregolare.

Trasémina
In agraria, dispersione di semi di una o più specie in colture o raggruppamenti vegetali spontanei, erbacei o legnosi, per accrescerne la variabilità floristica e migliorarne l'utilizzazione, come avviene per es., nei pascoli.

Vocabolario Treccani

Tipologie di architettura rurale
Edifici ed insediamenti, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, che siano testimonianze significative, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio. Rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte integrante, gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attività agricole. Vi rientrano altresì le testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unità storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 71 di 82

ambito, tra immobili e terreni agrari. Sono, altresì, elementi distintivi e costitutivi delle tipologie sopra indicate, in particolare, le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilità rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della religiosità locale.

Art. 1 del DM 6 ottobre 2005 attuativo della legge 24 dicembre 2003, n. 378

Vigna

Appezzamento di terreno coltivato a viti e il complesso delle viti che vi sono coltivate. Può essere specializzata o promiscua, a seconda che tutto il terreno sia occupato da viti oppure che vi siano coltivate anche piante legnose, per lo più fruttifere, o piante erbacee (foraggere, grano ecc.); v. bassa è quella in cui le viti sono sostenute solo da pali o non hanno sostegno.

Enciclopedia Treccani

Terreno coltivato a viti.
[La vigna] si compone di un'"area produttiva" e di "aree di servizio": dalla somma delle due si ottiene l'area complessiva del vigneto.
[L' area] produttiva [si ottiene dalla moltiplicazione della] lunghezza di ciascun filare (la condizione più favorevole tra i pali di testata estremi sul filare, oppure dalle viti più estreme), per l'interfila, ad esclusione dei filari laterali per i quali si tiene conto solo di metà interfila.
[Per le] aree di servizio, le testate si calcolano come metà della larghezza della capezzagna, sino ad un massimo di 3 m. Per le fasce laterali, se fungono da aree di servizio, si procede come per le testate, altrimenti si calcola la metà della larghezza dell'interfila.
Nel caso di vigneti di collina, le misure si rilevano nella proiezione piana (superficie catastale).
L'area totale [della vigna] da piantare (area produttiva più area di servizio) deve essere pari alla superficie del diritto di impianto.
La qualità di [una vigna] consiste, sovente, nello sfruttare pienamente l'esposizione del versante, facendo in modo che il sole illumini nella misura maggiore possibile i filari.
La riduzione di luce [nella vigna] può essere la conseguenza di due fattori principali: l'esposizione del pendio e il livello di ombreggiamento reciproco tra le singole piante.
Da prove effettuate, è noto che la capacità di sintesi [della vigna] in due condizioni di illuminazione estreme può variare fino alla misura del 30%.

Glossario Enologico
http://www.farum.it/glos_enol/show.php?glos_enol=sgvogiaoc&id=1376

Vigneto

s. m. [lat. vinētum, der. di vinum «vino», incrociato con vigna1]. – Complesso di viti, terreno coltivato a viti.

"Coltura permanente di tipo arboreo-arbustivo che include varie forme di coltivazione della vite, prevalentemente con tutori di sostegno. Prevede sistemazioni idraulico-agrarie coerenti con le forme del territorio e sesti d'impianto regolari, alternati a piste o percorsi di coltivazione, che si sviluppano in relazione alla morfologia ed all'acclività del terreno, che nella maggior parte dei casi conserva una copertura erbacea. L'impianto del vigneto, soprattutto su aree collinari, implica il drenaggio, la raccolta e smaltimento delle acque sotterranee e superficiali. Il Vigneto è

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 72 di 82

sottoposto alle ordinarie pratiche colturali che implicano: fertilizzazione, potatura, trattamenti anti parassitari e raccolta, che possono essere condotte a mano o con l'ausilio di macchine operatrici."

Nota: (definizione applicata esclusivamente alla lettura e interpretazione del Disciplinare Tecnico per il Sito UNESCO delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".

Vigneto storico: Coltura permanente di tipo arboreo-arbustivo che include varie forme di coltivazione della vite, di cui sia attestata la presenza nella *Core Zone* e nella *Buffer Zone* antecedente volo IGM 1966 – 67, rinvenibile dalle particelle catastali, antecedente il 1960 ed effettuata con l'impiego di pratiche e tecniche tradizionali utilizzate nel rispetto delle caratteristiche fisiche e climatiche locali.

Vigneti eroici
Quei vigneti che ricadono in aree soggette a rischio idrogeologico; situati in aree nelle quali le condizioni orografiche creano difficoltà alla coltivazione con l'utilizzo delle macchine; ubicati in zone di particolare pregio paesaggistico e ambientale; situati nelle piccole isole
Art. 2 dello schema di DM attuativo dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2016, n. 238

Viticoltura
Coltivazione della vite – **vigneti:**
Forme di allevamento della vite ricorrenti in Veneto:[29]

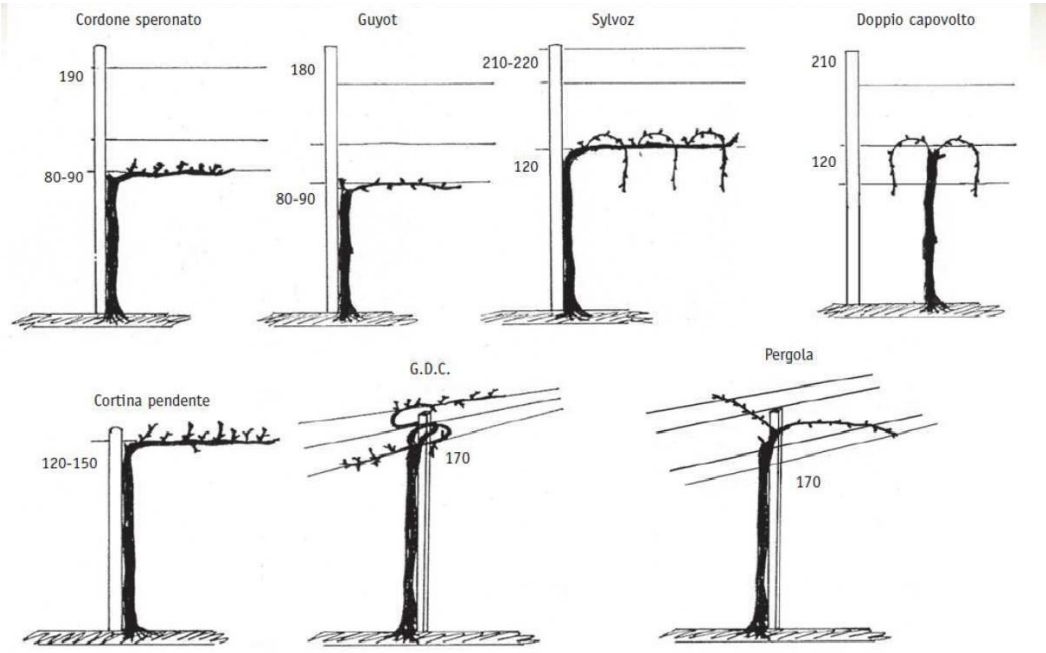

[29] Estratto da: GUIDA PRATICA ALL'IMPIANTO DEL VIGNETO
http://www.venetoagricoltura.org/upload/pubblicazioni/GUIDA_PER_IL_VITICOLTORE/042guida_impianto_vign.pdf

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 73 di 82

Forme d'impianto

girapòggio s. m. [comp. di *girare*[1] e *poggio*]. – Sistemazione del terreno agrario collinare mediante solchi profondi da 20 a 40 cm, tracciati approssimativamente lungo le linee di livello con pendenza di circa il 2%, per lo smaltimento delle acque piovane;

Vocabolario Treccani

*Il **vigneto a girapoggio** prevede la disposizione dei filari a seguire le curve di livello. che è quella tipica della tradizione collinare e pedemontana. Il ripiano del terrazzo ha andamento curvilineo a seguire il profilo del pendio ed è sostanzialmente pianeggiante. In sezione il piano del terrazzo ha generalmente una inclinazione verso valle del 3-10% in modo da sgrondare l'acqua in modo uniforme senza che essa si possa concentrare in punti particolari.*
La sistemazione a girapoggio è quella tipica della tradizione collinare e pedemontana. In alcuni vigneti si è provato a creare il piano inclinato verso monte con scolina di raccolta al piede della scarpata ma è richiesta una maggior cura manutentiva ed un rete di raccolta delle acque più capillare.

cavalcapòggio s. m. [comp. di *cavalcare* e *poggio*]. – Tipo di sistemazione del terreno agrario collinare, consistente nello scavo di fossi ai bordi dei campi, con disposizione trasversale rispetto al declivio e con pendenza variabile, massima al loro termine, ove scaricano le acque in fossi di raccolta ad essi perpendicolari.

Vocabolario Treccani

*Nel **vigneto a cavalcapoggio** il filare è rettilineo e quindi indipendente dalle curve di livello. Procedendo lungo il filare si alternano tratti in salita con altri in piano o in discesa. Tradizionalmente era impiegato su versanti molto ripidi (oltre il 35%) da lavorare a mano.*
Ha il problema che le acque tendono a concentrarsi nelle depressioni del versante con conseguente rischio di erosione e dissesto.

rittochino s. m. [comp. di *ritto* e *chino*[1]]. – In agraria, tipo di sistemazione del terreno in collina e montagna, mediante il quale la pendenza è suddivisa in tanti campi da fossi di scolo disposti secondo le linee di massima pendenza, mentre i capifossi risultano all'incirca secondo le linee di livello e hanno pendenza ridotta

Vocabolario Treccani

*Il **vigneto a rittochino** prevede l'impostazione dei filari all'incirca lungo la linea di massima pendenza del versante. In genere la sistemazione del terreno prevede una livellazione uniforme, su una pendenza omogenea in maniera da avere in tutto il vigneto pendenze omogenee. Ha preso piede a partire dai primi anni novanta del secolo scorso, sostenuto da alcuni consulenti agronomi, per la elevata meccanizzazione che consente.*
Esso è deleterio per la regimazione delle acque e per la conservazione del suolo soprattutto quando le pendenze diventano elevate, al di sopra del 15%.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 74 di 82

*Il **vigneto a traverso** prevede la formazione di filari rettilinei che tagliano trasversalmente il versante, che viene comunque terrazzato. Unisce alcuni vantaggi del rittochino con alcuni altri del terrazzamento ma va applicato con cautela in quanto tende a concentrare le acque sul lato di scolo dei filari.*
È un tipo di sistemazione introdotto recentemente su imitazione di alcuni interventi eseguiti in Trentino

*Il **vigneto alla "Belussera"***
*forma di allevamento, ideato dai **fratelli Bellussi** verso la fine dell'800, nel piccolo comune di Tezze di Piave in provincia di Treviso, molto diffuso anche nella Core Zone come soluzione originale di vigneti su superfici ad elevata pendenza.*

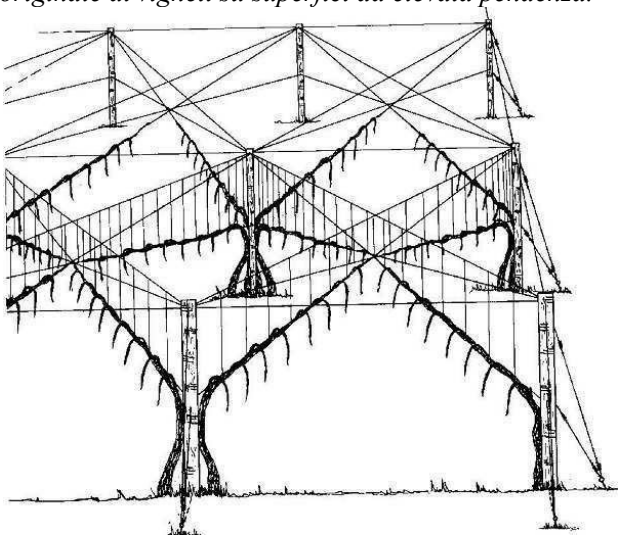

http://www.agraria.org/viticoltura-enologia/forme-di-allevamento.htm

Questa forma di allevamento è caratterizzata da quattro o sei viti, inizialmente sostenute da un tutore vivo, poi sostituito con palo secco, ciascuna delle quali ha un lungo cordone permanente di tre o quattro metri potato a "Sylvoz", inclinato verso l 'alto e portato nell'interfilare e, nel caso di impianto a sei viti, anche lungo le fila, sicché il vigneto appare dall'alto come una raggiera. Una sorta di pergola per la quale i tralci vengono obbligati lungo fili di ferro, in coppia detta raggio, tesi tra un filare e l'altro a formare una sorta di raggiera quadrangolare, a un'altezza di circa 3 metri dal suolo e distanti dal filare per circa un metro. Non ci sono più lunghi capi a frutto, ma un tralcio con 5-6 capi molto più corti con poche gemme che vengono piegati verso il basso. La forma che veniva data alla vite era ampia, espansa, alta da terra e produttiva. Essa permetteva infatti di ottenere un raccolto più sano, più ricco - quasi 30 ettolitri per ettaro - d'incontrare l'esigenza del vitigno storico del Piave per il quale fu ideata, il Raboso Piave, di utilizzare l'abbondante manodopera familiare dei tempi e di continuare a usare il sostegno vivo dell'albero traendone i benefici ad esso connesso.

http://www.marcadoc.com

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 75 di 82

ALLEGATO E
Documenti di riferimento della norma

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

LA REGIONE VENETO

E

I COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO DEL SITO CANDIDATO A PATRIMONIO DELL'UMANITA' DENOMINATO LE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE

Il giorno 25 del mese di luglio dell'anno 2016, presso Villa Brandolini a Solighetto, Pieve di Soligo (TV),

La Regione Veneto
Rappresentata dal Presidente Luca Zaia

I Comuni sotto elencati:
Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.

Premesso che:

la candidatura del sito è stata avviata a settembre 2010 con la sua iscrizione nella *tentative list* italiana del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

Il sito viene candidato alla luce dei seguenti criteri prestabiliti dall'UNESCO:

Criterio IV
il sito viene candidato in quanto esso è il risultato di una cultura tradizionale e di un rapporto unico tra uomo, natura e scienza. Artefice di tale connubio virtuoso una figura di lavoratore, laborioso e intraprendente, formatosi conservando sempre un radicale legame con la terra e l'agricoltura che è stato decisivo per lo sviluppo dell'area, nota oggi in tutto il mondo per il modello vincente d'imprenditoria diffusa ma anche per un prodotto agricolo di successo globale – il prosecco; un modello economico e sociale esportato nei luoghi della migrazione veneta e basato su una cultura che ha le sue radici nel sacrificio del lavoro dei campi.
Terra marginale e poco fertile, male utilizzata dai feudatari, iniziò la sua risalita con il ruolo dei Benedettini e poi dalla seconda metà del '500 con l'influsso crescente sapere scientifico proveniente dall'Università di Padova: Accademia Agraria di Conegliano (1768), Scuola Enologica (1876), Stazione Sperimentale per la Viticoltura – CNR (1923), Campus universitario agraria (2003): tutte iniziative anticipatrici che sono diventate un modello imitato.
Tra la fine dell'800 ed i primi del '900 centinaia di migliaia di persone abbandonarono questi luoghi, divenuti sovrappopolati, per le Americhe e l'Oceania, portando con sé cultura, saperi e pratiche agrarie che replicarono in altre parti del mondo l'economia e il paesaggio locale.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 76 di 82

Castelli, abbazie, ville venete, centri storici ed edilizia vernacolare, scuole, istituti di ricerca, biblioteche ed un sistema di coltivazione tradizionale e sostenibile testimoniano la storia di una comunità che ha raggiunto il successo con un percorso originale e faticoso.

Criterio V

Le colline che formano il sito sono un raro sistema tettonico caratterizzato da forme fisiche spettacolari e molto varie e nel contempo un altrettanto raro esempio di capacità di adattamento di tale peculiarità geologica ad un uso agricolo continuo e vitale. Le strutture ad hogback, normalmente ripide ed inospitali sono state lentamente rimodellate nei secoli; sono diventate versanti coltivati a sud e scoscesi boschi a nord che si estendono in una fitta ragnatela di meandri profondamente incisi nelle parti più dolci che si affacciano sulla pianura Padana.

Il sito, nettamente separato dal contesto fisico circostante, è stato il palcoscenico di una pratica agraria oggi di grande successo, frutto di un'originale combinazione di lavoro manuale, ancor oggi prestato in condizioni difficilissime, ricerca scientifica applicata e sostenibilità ecologica, che ha saputo nel corso di alcuni secoli sollevare la popolazione dalla povertà più assoluta ad un livello di reddito tra i più alti d'Europa, imponendo sul mercato globale, attraverso tecniche originali e grande sapienza realizzativa, ben leggibile nel minuto e ordinato mosaico di vigneti, un prodotto, il prosecco, un tempo considerato di scarso valore.

Un tessuto ecologico costituito da una diffusa matrice seminaturale circonda gli appezzamenti coltivati sui versanti più ripidi e meglio esposti. Piccoli e radi borghi rurale, chiese rupestri, castelli e abbazie punteggiano il paesaggio ricco di singolarità geologiche e di geometrie naturali ed artificiali che producono una serie infinita di quadri paesaggistici spettacolari.

Criterio VI

Alcuni tra i più grandi maestri del Rinascimento italiano nascono e operano in questa provincia. In particolare Tiziano Vecellio e Cima da Conegliano vivono ed hanno proprietà nel sito candidato. Giovanbattista Cima rappresenta nelle sue opere le città, le colline, i luoghi del sito: nei suoi quadri troviamo una descrizione accuratissima e quasi protoscientifica non solo dei quadri paesaggistici più iconici, ma anche della vegetazione, della fauna e degli elementi geomorfologici della core area ancor oggi facilmente individuabili e largamente diffusi. Rupi scoscese, grotte, boschi inframezzati da prati e coltivi trasmettono con precisione l'identità vivida e ancora ben percepibile non solo dei luoghi ma anche dello spirito operoso della popolazione che nei secoli li ha trasformati.

Questi artisti operanti tra il '400 ed il '500, insieme con Giorgione, scelsero tutti la via della natura, della luce, del colore, dell'approccio sensoriale nel quale non solo il paesaggio compare per la prima volta prepotentemente come soggetto autonomo dell'opera d'arte, ma il ruolo principale viene affidato alla luce che pervade l'atmosfera delle scene rappresentate con un uso sapiente delle campiture e dei pigmenti tale da riprodurre con splendore l'atmosfera unica di questi luoghi.

Le rappresentazioni dello skyline delle colline di Conegliano, il caratteristico stile basato sulla tonalità, avranno un'influenza grandissima non solo in tutta la grande successiva pittura veneta ma anche in quella europea e nella letteratura.

Il sito candidato comprende n 15 Comuni all'interno dei cui territori ricade la core zone. Tali Comuni sono i seguenti:
Cison di Valmarino, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto,

Il sito candidato comprende nella zona buffer oltre ai comuni sopra elencati i seguenti comuni:
Colle Umberto, Fregona, Moriago della Battaglia, San Fior, Santa Lucia di Piave, Sernaglia della Battaglia

Inoltre hanno aderito al Protocollo di Intesa anche i seguenti Comuni: Cappella Maggiore, Codognè, Cordignano, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Sarmede, Vazzola.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 77 di 82

Tutto quanto sopra premesso, considerato, ritenuto e visto

LE PARTI CONVENGONO

Articolo 1
Finalità.

1. In armonia con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio e coerentemente con le finalità e gli obiettivi delineati nella Convenzione per il Patrimonio Mondiale adottata dagli Stati membri nel 1972 e nelle Linee guida Operative per la sua attuazione, i soggetti sottoscrittori della presente Intesa intendono tutelare, salvaguardare e porre al centro delle politiche territoriali i valori del sito candidato come paesaggio culturale "Le colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" e della sua zona tampone (buffer zone).
2. Obiettivo della presente Intesa tra Regione Veneto e Comuni ricompresi nell'ambito candidato è la messa a punto di un Documento finalizzato a perfezionare ed a uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica ed i regolamenti edilizi vigenti dei Comuni sulla base dei valori riconosciuti dall'UNESCO e degli obiettivi di valorizzazione, salvaguardia e di tutela che ne derivano, armonizzandone i contenuti con le previsioni della L.R. 11/2004 ed i relativi atti di indirizzo.
3. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa.

Articolo 2
Principi di cooperazione.

1. I Soggetti sottoscrittori della presente Intesa, coerentemente con le finalità e gli obiettivi delineati all'articolo 1, intendono avviare una sperimentazione volta a individuare modalità condivise di pianificazione attente alla tutela e salvaguardia dei valori del paesaggio ed in particolare del sito candidato.
2. I soggetti sottoscrittori, in base alle proprie competenze e specificità, si impegnano a:
   - mettere a disposizione tutte le banche dati e le informazionni in loro possesso;
   - partecipare attivamente e collaborativamente alla condivisione di indicazioni coerenti con i valori del territorio e del paesaggio del Sito e della sua zona tampone, secondo i principi e gli obiettivi UNESCO;
   - condividere un Documento programmatico finalizzato a individuare una modifica condivisa dell'apparato normativo degli strumenti di pianificazione urbanistica e/o dei regolamenti edilizi dei Comuni dell'Unione sulla base dei valori riconosciuti dall'UNESCO e degli obiettivi di salvaguardia, di tutela e di valorizzazione che ne derivano.

Tale documento sarà completato con i i necessari sussidi volti ad individuare valori e fragilità paesaggistiche a cui la norma dovrà riferirsi.
3. Il Documento programmatico sarà approvato dai Comuni e sarà la base per l'individuazione da parte della Regione della procedura amministrativa più semplice per conseguire l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti.
4. Gli esiti della sperimentazione saranno comunicati all'UNESCO assieme al Dossier di candidatura.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 78 di 82

Articolo 3
Tavolo tecnico

1. La Regione Veneto ed i Comuni sottoscrittori della presente Intesa, istituiscono il "Tavolo Tecnico" quale organismo tecnico congiunto, che ha il compito di coordinare la sperimentazione descritta all'articolo 4 per la condivisione del Documento programmatico.
2. Il Tavolo Tecnico è composto per la Regione Veneto da tre rappresentanti che concorreranno all'elaborazione delle indicazioni normative per perfezionare gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi comunali e, per i Comuni, da funzionari tecnici che verranno individuati dalle Amministrazioni.
3. Il Tavolo Tecnico individuato informa i sottoscrittori della presente Intesa sullo stato di avanzamento del progetto e sulla sua attuazione ogni 30 giorni.
4. Il trattamento economico di missione dei componenti del Tavolo Tecnico è a carico degli enti di appartenenza e degli enti designatori.

Articolo 4
Contenuti della sperimentazione

1. La sperimentazione si sviluppa principalmente con le seguenti modalità:
1.1. la Regione Veneto:
- mette a disposizione tutte le banche dati e le informazioni in suo possesso utili alla realizzazione della sperimentazione;
- individua gli obiettivi di tutela, salvaguardia e valorizzazione che discendono dall'iscrizione del sito nella Lista del Patrimonio dell'Umanità, in armonia con gli studi che formano il Dossier di candidatura e con le indicazioni fornite dalle Linee guida Operative per l'attuazione della Convenzione per la tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale;
- armonizza tali obiettivi con le previsioni pianificatorie dei Comuni, costruendo una griglia di indirizzi da inserire nei regolamenti edilizi comunali e/o negli strumenti urbanistici vigenti;
- coordina la pianificazione dell'attività e la concertazione nei confronti dei cittadini.

I Comuni sottoscrittori:
- mettono a disposizione tutte le banche dati e le informazioni in loro possesso utili alla realizzazione della sperimentazione;
- individuano il personale tecnico che parteciperà al gruppo di lavoro.

1.2. la sperimentazione potrà inoltre tenere conto degli esiti degli studi precedentemente effettuati dalla Regione sugli ambiti delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene e delle Cordonate e nell'ambito d el PTRC.
1.3. La sperimentazione si concretizzerà:
- nella condivisione tecnica, che avverrà con verbale del Tavolo Tecnico, della griglia di riferimenti normativi ottimali da inserire nell'apparato normativo e pianificatorio dei Comuni e dei materiali di sussidio e/o cartografici collegati;
- nell'approvazione della procedura, dei tempi e dei modi con i quali il quadro di riferimento sarà recepito.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 79 di 82

Articolo 5

Termine della sperimentazione e validità dell'Intesa.

La sperimentazione dovrà essere conclusa entro il 30 novembre 2016.
La presente Intesa avrà validità sino alla conclusione della sperimentazione e potrà essere rinnovata alla scadenza, eventualmente modificata nei contenuti, con l'adozione di successivi provv edimenti da parte dei Soggetti sottoscrittori.

Regione Veneto
F.to il Presidente della Giunta Regionale

F.to i Sindaci dei Comuni di:
Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Godega Sant'Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 80 di 82

ALTRI DOCUMENTI

Carta della sensibilità visiva – Linee guida

MIBACT, AA. VV., Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio*, Torino, 2014*

Le Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio sono il frutto di un'attività di ricerca svolta dal Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST) del Politecnico e Università di Torino per la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, in stretta relazione con l'attività di co-pianificazione tra Direzione Regionale e Regione Piemonte per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale.

A partire dall'impostazione del Piano Paesaggistico Regionale sull'assetto scenico-percettivo (già oggetto, in fase di formazione, di contributi da parte del Politecnico di Torino) le Linee guida suggeriscono la metodologia da adottare per approfondire la comprensione e la capacità di gestione di tali aspetti, con particolare attenzione alla scala locale: l'attenzione è volta alla scelta dei canali di osservazione, alla definizione di bacini visivi utili alla verifica di relazioni di intervisibilità e, più in generale, all'evidenziazione di relazioni e sequenze tra le componenti del paesaggio, espressive di valori paesaggistici.

L'intero documento è scaricabile al seguente link:
http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/paesaggio/seminario15mag/paesaggioScenografico.pdf

Progetto D.E.R.I.V.A.

Progetto elaborato nel 2014 dal Consorzio di Tutela del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Docg, l'Università degli Studi di Padova e IBAF-CNR di Padova.

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Veneto tramite l'AVEPA nell'ambito dei fondi PSR.

Il progetto D.E.R.I.V.A. prevedeva 3 azioni:

- Sviluppo di un impianto fisso per la distribuzione dei prodotti fitosanitari nelle zone collinari come alternativa all'elicottero;
- Utilizzo di nuove predisposizioni su atomizzatori esistenti in azienda;
- Mitigazione delle siepi campestri e valutazione dell'effetto antideriva di più misure combinate.

I risultati del progetto sono visionabili online al seguente link:
http://www.prosecco.it/wp-content/uploads/2015/06/PROGETTO_DERIVA.pdf

Progetto Endorflorvit

Progetto elaborato dal Consorzio di Tutela del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Docg, l'Università degli Studi di Padova, il CRA-VIT (Centro di Ricerca per la Viticoltura), l'Università degli Studi di Trieste.

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 81 di 82

L'obiettivo generale del progetto è quello di sviluppare un modello di analisi della biodiversità vegetale e microbica dell'area DOCG del Conegliano Valdobbiadene e di accrescere le conoscenze che possano promuovere il connubio armonico tra la conservazione della biodiversità, utile per il mantenimento delle funzioni degli ecosistemi, e la produzione vitivinicola.
I risultati del progetto sono visionabili online al seguente link: http://www.prosecco.it/wp-content/uploads/2015/11/DOSSIER-Endoflorvit-LOW.pdf

Protocollo LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) è un sistema di certificazioni degli edifici sviluppato dallo U.S. Green Building Council (USGBC) che nasce su base volontaria e che ha come scopo promuovere e sviluppare, attraverso un approccio globale, la sostenibilità, dando un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave dal punto di vista sociale ambientale e della salute.
Gli standard LEED indicano i requisiti per costruire edifici ambientalmente sostenibili, sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista del consumo di tutte le risorse ambientali coinvolte nel processo di realizzazione. Il sistema di certificazione degli edifici LEED rappresenta un quadro flessibile che permette ai gruppi di progettazione e di costruzione di valutare la strategia che ottimizza il rapporto fra edificio ed ambiente circostante.
www.usgbc.org
www.gbcitalia.org

Progetto Vinaccia e Legno

Progetto elaborato dall'Università degli Studi di Padova nel 2013 e finanziato dalla Regione del Veneto, nell'ambito della misura 124 del Piano di Sviluppo Rurale.
Il progetto si propone di valutare diverse strategie per il recupero e la valorizzazione sostenibile della biomassa proveniente dall'attività vitivinicola (sarmenti di vite e vinacce), in alternativa alla pratica, tuttora diffusa, di abbandono o combustione in campo. Le alternative valutate sono tre:

- combustione della biomassa in caldaia per la produzione di energia;
- compostaggio della biomassa e conseguente riutilizzo in vigneto come apporto di carbonio organico;
- biosanificazione in campo.

I risultati della ricerca sono visionabili online al seguente link:
http://www.prosecco.it/wp-content/uploads/2015/06/PROGETTO_VINACCIA_LEGNO.pdf

Protocollo Viticolo 2018

Il Protocollo Viticolo della DOCG Conegliano Valdobbiadene è un documento sottoscritto da una commissione di esperti presieduta dal Consorzio volto a promuovere e salvaguardare il territorio di produzione e la bellezza del suo paesaggio. Le Linee guida per una gestione avanzata della difesa integrata della vite in esso contenute riprendono i canoni della lotta guidata/ragionata secondo le

Comune di Vittorio Veneto - Protocollo n. 0003209/2023 del 25/01/2023 12:58:29

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26091 data 16/01/2023, pagina 82 di 82

LTDI della Regione Veneto e sulla base degli indirizzi normativi dettati dal D. Lgs. 150/2012, in particolare dal PAN e suoi decreti applicativi recepiti dai comuni della DOCG. Lo scopo è quello di minimizzare l'impatto ed il rischio dell'uso dei prodotti fitosanitari nei confronti dell'uomo e dell'ambiente.
Il Protocollo è scaricabile al seguente link:
http://www.prosecco.it/wp-content/uploads/2016/03/DPL_PROTOCOLLO_base_2016.pdf

Pubblicazioni ISPRA
L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è un ente pubblico di ricerca sulle tematiche ambientali. Nella sezione "pubblicazioni" del sito internet dell'ente è possibile scaricare i rapporti annuali sullo stato ambientale del territorio, manuali, sussidi tecnici e quaderni con particolare riferimento al monitoraggio dell'uso di fitofarmaci e sul consumo di suolo.
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni

Quaderni regionali per il paesaggio – Regione del Veneto
I quaderni regionali per il paesaggio sono editi dall'Osservatorio Regionale per il Paesaggio e riportano periodicamente il rapporto sullo stato delle politiche regionali per il paesaggio, con riguardo all'acquisizione dei dati, alla diffusione della conoscenza, ed alla valutazione dei paesaggi da parte delle popolazioni, per una definizione condivisa degli obiettivi di qualità paesaggistica.
In particolare si rimanda al quaderno n. 1 inerente a un prontuario tecnico per il paesaggio e al quaderno n. 4 "esercizi di paesaggio".
Quaderno n. 1:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/bor/Documenti/Downloads/Quaderno_1NEW.pdf
Quaderno n. 4:
https://issuu.com/urbanisticaepaesaggio/docs/quaderno_4

Studio di Biomonitoraggio – Ulss 7
Studio pilota a cura del dipartimento di prevenzione dell'Ulss 7 sui livelli e fattori predittivi di esposizione ai ditiocarbammati negli ambiti delle zone vitivinicole ricadenti nell'ambito di competenza dell'Ulss 7 (realizzato nel 2013):
https://www.ulss7.it/documents/10181/90936/Livelli+e+fattori+predittivi+di+esposizione+ai+ditiocarbammati+negli+abitanti+delle+zone+viticole+dell%27Azienda+Ulss+7.pdf/c63fae91-48b0-4af9-83c4-c95490b33a67